



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

107^a seduta pubblica (antimeridiana)
mercoledì 3 dicembre 2008

Presidenza della vice presidente Mauro

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XV
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-42
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	43-141
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	143-175

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICOPag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1230) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE	1, 2, 3 e <i>passim</i>
COSTA (PdL), relatore	2, 3, 5 e <i>passim</i>
CASERO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	4, 6, 14 e <i>passim</i>
CINTOLA (UDC-SVP-Aut)	6, 7, 16 e <i>passim</i>
BARBOLINI (PD)	7, 8, 9 e <i>passim</i>
LANNUTTI (IdV)	13, 15, 16 e <i>passim</i>
D'ALIA (UDC-SVP-Aut)	15
PETERLINI (UDC-SVP-Aut)	18, 26
LEGNINI (PD)	28
BALDASSARRI (PdL)	36
GRAMAZIO (PdL)	36, 37
BONFRISCO (PdL)	37
STIFFONI (LNP)	38, 39
DI GIOVAN PAOLO (PD)	39
VACCARI (LNP)	41
QUAGLIARIELLO (PdL)	41
FERRARA (PdL)	42
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	7, 8, 9 e <i>passim</i>

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1230

Ordini del giorno	43
-------------------	----

Articolo 1 del disegno di legge di conversione e allegato recante le modificazioni apportate al decreto-legge in sede di conversione nel testo approvato dalla Camera dei deputati ... Pag. 57

Decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155

Articolo 1 nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, emendamenti e ordini del giorno	63
Articolo 1-bis introdotto dalla Camera dei deputati, emendamento e ordini del giorno	93
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1-bis e ordini del giorno	96
Articolo 2 nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ed emendamento	97
Articolo 3 nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ed emendamenti	98
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 e ordini del giorno	100
Articolo 4 nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, emendamenti e ordine del giorno	110
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4 e ordini del giorno	119
Articolo 5 nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, emendamenti e ordine del giorno	125
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5 e ordini del giorno	127
Articolo 6	141

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 143

CONGEDI E MISSIONI 166

**COMMISSIONE STRAORDINARIA PER
LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI
DIRITTI UMANI**Variazioni nella composizione *Pag.* 166**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione 166

Cancellazione dall'ordine del giorno 167

PETIZIONIAnnunzio *Pag.* 167**MOZIONI E INTERROGAZIONI**

Annunzio 42

Apposizione di nuove firme 168

Interrogazioni 168

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 11,05.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 28 novembre.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 11,07 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1230) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale ed ha avuto luogo la discussione generale.

COSTA, *relatore*. Il provvedimento in esame prevede misure di sostegno alle banche in difficoltà al fine di tutelare i risparmiatori e le imprese; esso è volto, in particolare, ad evitare che la crisi dei mercati finanziari si ripercuota sull'economia reale, come conseguenza di una possibile restrizione del credito bancario nei confronti del sistema produttivo. È

vero, come è stato osservato nel corso della discussione generale, che gli effetti sull'economia reale non sono una conseguenza diretta delle misure recate dal provvedimento; tuttavia, considerato che il recupero della fiducia da parte degli operatori del settore non può comunque essere imposto per legge, esso è sicuramente in grado di svolgere un importante ruolo di *moral suasion* per favorire il ritorno alla normalità del sistema creditizio. Particolarmente apprezzabile, e meritevole di attenzione da parte del Governo, appare la proposta avanzata dal senatore Morando, che suggerisce di utilizzare parte dei fondi rinvenienti dal provvedimento in esame per potenziare i consorzi fidi. Osserva infine, in accordo con il senatore Firrarello, che il processo di settentrionalizzazione del sistema bancario ha senz'altro prodotto conseguenze negative sul Mezzogiorno d'Italia. (*Applausi dal Gruppo PdL*)

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il decreto-legge in esame è stato emanato poco tempo dopo l'esplosione della crisi finanziaria negli Stati Uniti, al fine di evitare il rischio che i risparmiatori italiani, in preda al panico, prelevassero grosse somme di denaro dai depositi bancari, con possibili gravi conseguenze sulla tenuta complessiva del sistema creditizio. Il provvedimento prevede pertanto una maggiore garanzia dello Stato sui depositi bancari, la possibilità di intervento dello Stato sul capitale delle banche in difficoltà e la previsione di garanzie pubbliche nel sistema del credito interbancario. Gli effetti negativi che la crisi finanziaria ha successivamente prodotto sull'economia reale sono stati oggetto di un altro specifico provvedimento del Governo, il decreto-legge n. 185 di recente emanazione, recante misure in funzione anti-crisi. Considerate pertanto le differenti finalità dei due provvedimenti, il Governo esprimerà in questa sede parere negativo su tutta una serie di emendamenti che, pur essendo condivisibili nel merito, in quanto prevedono interventi a sostegno dell'economia reale, sono tuttavia estranei all'oggetto del decreto-legge in esame. (*Applausi dal Gruppo PdL*)

BUTTI, *segretario*. Dà lettura dei pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. (*v. Resoconto stenografico*)

PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno.

COSTA, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G101 e G102. Esprime parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione degli ordini del giorno G100, G103, G104, G106, G107, G108, G105 e G116. Si rimette al Governo sugli ordini del giorno G112, G113 e G115. Esprime infine parere contrario sui restanti ordini del giorno.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie gli ordini del giorno G101 e G102. Accoglie come raccomandazione

gli ordini del giorno G100, G103, G104, G106, G107, G108, G105, G112, G113 e G116. Esprime parere contrario sui restanti ordini del giorno.

CINTOLA (*UDC-SVP-Aut*). Aggiunge la propria firma agli ordini del giorno da G100 a G110 e non insiste per la votazione degli ordini del giorno G100, G103, G104, G106, G107 e G108, accolti dal Governo come raccomandazione. Chiede invece che vengano posti ai voti gli ordini del giorno G109, G110 e G105.

Il Senato respinge l'ordine del giorno G109.

CINTOLA (*UDC-SVP-Aut*). Chiede la votazione nominale elettronica dell'ordine del giorno G110.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, sospende brevemente la seduta in attesa che decorra il termine di 20 minuti previsto dal Regolamento.

La seduta, sospesa alle ore 11,26, è ripresa alle ore 11,27.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CINTOLA (UDC-SVP-Aut), il Senato respinge l'ordine del giorno G110.

BARBOLINI (*PD*). Esprime stupore per il parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sull'ordine del giorno G111, che impegna l'Esecutivo a rivedere la disciplina degli studi di settore e ad adottare ulteriori misure a sostegno dei settori economici in crisi e delle piccole e medie imprese.

Il Senato respinge l'ordine del giorno G111.

CINTOLA (*UDC-SVP-Aut*). Chiede la votazione nominale elettronica dell'ordine del giorno G105.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'ordine del giorno G105.

BARBOLINI (*PD*). Era da attendersi il pieno accoglimento da parte del Governo dell'impegno ad estendere meccanismi di garanzia del credito per le piccole e medie imprese. Insiste dunque per la votazione nominale elettronica dell'ordine del giorno G112.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'ordine del giorno G112.

PRESIDENTE. Poiché il senatore Barbolini non insiste, l'ordine del giorno G113 non è posto in votazione.

BARBOLINI (*PD*). Chiede la votazione nominale elettronica dell'ordine del giorno G114 che impegna il Governo a garantire la posticipazione del pagamento delle rate dei prestiti concessi dagli istituti di credito alle piccole e medie imprese.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'ordine del giorno G114.

BARBOLINI (*PD*). Chiede la votazione nominale elettronica dell'ordine del giorno G115 che impegna il Governo a coordinare iniziative relative all'ammissione a procedure concorsuali delle società del gruppo Lehman Brothers mediante l'assunzione in capo al Ministero dell'economia della rappresentanza legale delle pubbliche amministrazioni.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'ordine del giorno G115.

BARBOLINI (*PD*). Chiede la votazione nominale elettronica dell'ordine del giorno G116 che impegna il Governo ad adottare misure adeguate per tutelare i lavoratori che hanno dirottato i risparmi sui fondi pensione e stanno andando in pensione.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'ordine del giorno G116.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge. Avverte che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento dichiara inammissibili, per estraneità alla materia, gli emendamenti 1.5, 1.13, 1.14, 4.11, 4.0.3, 5.0.5 e 5.0.6 che potranno comunque essere illustrati.

Procede all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, comunicando che gli emendamenti 1.2, 1.6, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.15 e 1.16 sono stati trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G1.2, G1.6, G1.9, G1.10, G1.11, G1.12, G1.15 e G1.16. Sono stati ritirati gli emendamenti 1.23, 1.24 e 1.29.

LANNUTTI (*IdV*). L'emendamento 1.1 prevede la possibilità per la Cassa depositi e prestiti di utilizzare il differenziale tra la raccolta effettuata da Poste italiane Spa e gli impieghi verso lo Stato per acquistare valori mobiliari azionari di emittenti italiane quotate.

BARBOLINI (*PD*). Illustra gli emendamenti 1.3 e 1.21. Il primo prevede che gli strumenti obbligazionari siano congrui con l'obiettivo di rafforzare i coefficienti patrimoniali degli istituti bancari. Il secondo esclude

il ricorso all'escussione delle garanzie ipotecarie per i mutuatari di abitazioni di residenza temporaneamente in difficoltà.

COSTA, *relatore*. Invita a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.17, 1.21, 1.25, 1.36. E' favorevole all'ordine del giorno G1.101, mentre è contrario ai restanti emendamenti e ordini del giorno.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Condivide il parere del relatore, precisando che la contrarietà su alcuni ordini del giorno dipende dal fatto che travalicano le finalità del decreto-legge e riguardano temi che saranno affrontati in successivi provvedimenti.

Il Senato respinge l'emendamento 1.1.

BARBOLINI (*PD*). E' disponibile a trasformare l'emendamento 1.3 in un ordine del giorno, ma chiede chiarimenti sull'orientamento del Governo che, in Aula, ha espresso parere contrario su ordini del giorno che risultavano accolti in Commissione.

COSTA, *relatore*. L'ordine del giorno potrebbe essere accolto come raccomandazione.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorde con il relatore.

BARBOLINI (*PD*). Presenta l'ordine del giorno G1.3 e non insiste per la votazione. (*v. Allegato A*)

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Trasforma l'emendamento 1.4 nell'ordine del giorno G1.4. (*v. Allegato A*)

COSTA, *relatore*. L'ordine del giorno può essere accolto come raccomandazione.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorde con il relatore.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Non insiste per la votazione.

LANNUTTI (*IdV*). Nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 1.7 si rammarica del fatto che l'accordo raggiunto in Commissione sia venuto meno e il relatore abbia espresso contrarietà a diversi ordini del giorno risultanti dalla trasformazione di emendamenti.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LANNUTTI (IdV), il Senato respinge l'emendamento 1.7. E' quindi respinto l'emendamento 1.8

CINTOLA (*UDC-SVP-Aut*). Sottoscrive gli emendamenti 1.17 e 1.18 e trasforma il primo nell'ordine del giorno G1.17. (*v. Allegato A*)

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.17 non è posto in votazione.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.18, 1.19 e 1.20.

BARBOLINI (*PD*). Trasforma l'emendamento 1.21 nell'ordine del giorno G1.21. (*v. Allegato A*)

PRESIDENTE. Essendo stato accolto l'ordine del giorno non è posto in votazione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LANNUTTI (IdV), il Senato respinge l'emendamento 1.22

BARBOLINI (*PD*). Trasforma l'emendamento 1.25 nell'ordine del giorno G1.25. (*v. Allegato A*)

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non è posto in votazione.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori LANNUTTI (IdV), PETERLINI (UDC-SVP-Aut), BARBOLINI (PD) e CINTOLA (UDC-SVP-Aut), il Senato respinge gli emendamenti 1.26, 1.27, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e degli emendamenti 1.34, 1.35, 1.37, 1.38, 1.39 e 1.40) e 1.41. Il Senato respinge quindi gli emendamenti 1.28 e 1.42.

LANNUTTI (*IdV*). Trasforma l'emendamento 1.36 nell'ordine del giorno G1.36. (*v. Allegato A*)

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non viene posto in votazione.

LANNUTTI (*IdV*). L'emendamento 1.43 mira alla riduzione del debito pubblico italiano attraverso l'immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree, nel rispetto degli accordi internazionali. Invita dunque i senatori che in passato si sono detti favorevoli a tale soluzione ad essere coerenti e votare a favore dell'emendamento.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LANNUTTI (IdV), il Senato respinge l'emendamento 1.43.

COSTA, *relatore*. Rettificando il parere precedentemente espresso, invita il Governo all'accoglimento degli ordini del giorno G1.2, G1.6, G1.10, G1.11, G1.12, G1.16 e G1.100 (testo 2).

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo accoglie gli ordini del giorno indicati dal relatore.

LANNUTTI (*IdV*). Si compiace della correzione della precedente svista e del rispetto degli accordi presi in Commissione.

PRESIDENTE. Essendo stato precedentemente accolto dal Governo, anche l'ordine del giorno G1.101 non viene posto in votazione.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore LANNUTTI (IdV), il Senato respinge gli ordini del giorno G1.9 e G1.15

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge, al quale sono riferiti un ordine del giorno, un emendamento, l'1-*bis*.1, trasformato nell'ordine del giorno G1-*bis*.1, e due emendamenti aggiuntivi.

COSTA, *relatore*. Invita il Governo ad accogliere gli ordini del giorno G1-*bis*.100 e G1-*bis*.1 e chiede di trasformare gli emendamenti 1-*bis*.0.1 e 1-*bis*.0.2 in ordini del giorno di analogo contenuto.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Si associa all'invito del relatore dichiarando la disponibilità del Governo ad accogliere gli ordini del giorno.

CINTOLA (*UDC-SVP-Aut*). Concorda con la trasformazione degli emendamenti 1-*bis*.0.1 e 1-*bis*.0.2 negli ordini del giorno G1-*bis*.0.1 e G1-*bis*.0.2. (*v. Allegato A*)

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo i quattro ordini del giorno non sono posti in votazione.

Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

COSTA, *relatore*. Esprime parere contrario all'emendamento 2.1.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere è conforme a quello del relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PETERLINI (UDC-SVP-Aut), il Senato respinge l'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 3.0.5 e 3.0.7. L'emendamento 3.0.2 è stato trasformato nell'ordine del giorno G3.0.2. (*v. Allegato A*)

BARBOLINI (*PD*). L'emendamento 3.1 facilita l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, in particolare di quelle artigiane.

COSTA, *relatore*. Invita a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 3.0.1, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5 auspicando il loro accoglimento da parte del Governo. Invita altresì ad accogliere l'ordine del giorno G3.0.2. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme a quello del relatore. Accoglie l'ordine del giorno G3.0.2.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste rispettivamente dai senatori LEGNINI (PD) e LANNUTTI (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 3.1 e 3.2.

BARBOLINI (*PD*). Accetta di trasformare gli emendamenti 3.0.1, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5 negli ordini del giorno G3.0.1, G3.0.3, G3.0.4 e G3.0.5. (*v. Allegato A*)

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno non verranno posti in votazione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LEGNINI (PD), il Senato respinge l'emendamento 3.0.6

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.7 è improcedibile. Passa all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge. Gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 sono stati ritirati. Gli emendamenti 4.11 e 4.0.3 sono inammissibili.

BARBOLINI (*PD*). Gli emendamenti 4.2 e 4.3 intendono far accedere agli indennizzi previsti per i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie, anche coloro che hanno sofferto un danno ingiusto in conseguenza della sottoposizione a procedura concorsuale dell'emittente. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi*)

COSTA, *relatore*. Auspica la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 4.15 ed invita all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G4.0.5. Esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 4.1, 4.6, 4.7 e 4.8. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori LEGNINI (PD), LANNUTTI

(*IdV*) e BARBOLINI (*PD*), il Senato respinge gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.9 e 4.10.

LANNUTTI (*IdV*). L'emendamento 4.11, sebbene sia stato dichiarato inammissibile, concerne un tema particolarmente delicato, relativo al rimborso di parte delle perdite subite dai risparmiatori che hanno investito su titoli classificati come a «basso rischio» dal consorzio Patti chiari, gestito dall'ABI, su cui richiama l'attenzione dell'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

Il Senato respinge l'emendamento 4.12. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore BARBOLINI (*PD*), il Senato respinge gli emendamenti 4.13 e 4.14.

BARBOLINI (*PD*). Accogliendo l'invito del relatore, trasforma l'emendamento 4.15 nell'ordine del giorno G4.15. (*v. Allegato A*)

PRESIDENTE. Accolto dal Governo, l'ordine del giorno non viene posto ai voti.

LANNUTTI (*IdV*). Annunciando il voto favorevole sull'emendamento 4.0.4, che chiede sia votato mediante procedimento elettronico, evidenzia come spesso il sistema bancario tragga profitti illegittimi da clausole capestro, su cui anche la Cassazione ha espresso una severa condanna.

BALDASSARRI (*PdL*). Annuncia un voto di astensione sull'emendamento 4.0.4, il cui obiettivo, sebbene non pertinente con la materia del provvedimento, appare condivisibile. Si rileva, infatti, la necessità di regolamentare i rapporti tra sistema bancario e clientela, assicurando maggiori tutele ai consumatori.

GRAMAZIO (*PdL*). Condividendo l'intento l'emendamento 4.0.4, che ripropone il contenuto di alcune iniziative delle associazioni dei consumatori, annuncia il proprio voto di astensione. (*Applausi del senatore Perduca*)

BONFRISCO (*PdL*). Invita i presentatori a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 4.0.4, su cui è possibile un'ampia convergenza.

LANNUTTI (*IdV*). Accoglie l'invito a trasformare l'emendamento 4.0.4 nell'ordine del giorno G4.0.4 (*v. Allegato A*), ribadendo la necessità di una riforma del sistema bancario. (*Applausi dal Gruppo PdL*)

COSTA, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G4.0.4.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G4.0.4.

PRESIDENTE. Anche l'ordine del giorno G4.0.5, accolto come raccomandazione, non viene posto in votazione.

Passa quindi agli emendamenti e agli ordini del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull'emendamento 5.0.4, limitatamente alla lettera e), che gli emendamenti 5.0.5 e 5.0.6 sono inammissibili e che gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4 sono stati trasformati negli ordini del giorno G5.0.1, G5.0.2, G5.0.3 e G5.0.4. L'emendamento 5.12 è stato ritirato.

BARBOLINI (*PD*). L'emendamento 5.3 istituisce un organo terzo, nominato in parte dal Parlamento, per il monitoraggio dell'azione governativa nel settore finanziario, affinché il momento decisionale, che pure deve essere tempestivo, non risulti eccessivamente accentrato.

STIFFONI (*LNP*). Trasforma gli emendamenti 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.10, 5.0.11, relativi alle problematiche connesse con l'attuale meccanismo di mediazione creditizia, che, come ha denunciato anche il governatore della Banca d'Italia, appare eccessivamente frammentato e scarsamente regolato, negli ordini del giorno G5.0.7, G5.0.8, G5.0.9, G5.0.10 e G5.0.11, su cui sollecita l'attenzione del Governo. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

COSTA, *relatore*. Invita a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 5.2, esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.3 e 5.0.13. Esprime parere favorevole all'accoglimento degli ordini del giorno G5.0.2, G5.0.7, G5.0.8, G5.0.9, G5.0.10 e G5.0.11 e all'accoglimento come raccomandazione degli ordini del giorno G5.0.1, G5.0.3 e G5.0.4.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie gli ordini del giorno G5.0.2, G5.0.7, G5.0.8, G5.0.9, G5.0.10 e G5.0.11 e, come raccomandazione, gli ordini del giorno, G5.0.1, G5.0.3, G5.0.4. Esprime parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 5.0.13, che invita a trasformare in ordine del giorno.

VACCARI (*LNP*). Ritira gli emendamenti 5.2 e 5.0.13 e li trasforma negli ordini del giorno G5.2 e G5.0.13. (*v. Allegato A*)

DI GIOVAN PAOLO (*PD*). Sollecita un maggiore rispetto delle regole che disciplinano l'andamento dei lavori dell'Assemblea, eluse in occasione della trasformazione in un ordine del giorno dalla portata non chiaramente definita dell'emendamento 4.0.4, su cui si era iniziata la procedura di voto elettronico. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi*)

BARBOLINI (*PD*). Poiché il Governo ha sollecitato la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 5.0.13, chiede di sapere se vi sia stato un mutamento di atteggiamento nei confronti delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti.

LANNUTTI (*IdV*). Chiede di poter apporre la firma agli ordini del giorno G5.0.7, G5.0.8, G5.0.9, G5.0.10 e G5.0.11. (*Applausi del senatore Torri*). Acconsente all'accoglimento come raccomandazione degli ordini del giorno G5.0.1, G5.0.3 e G5.0.4.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G5.2, G5.0.2, G5.0.7, G5.0.8, G5.0.9, G5.0.10, G5.0.11 e G5.0.13, accolti dal Governo, non sono posti in votazione. Anche gli ordini del giorno G5.0.1, G5.0.3 e G5.0.4, accolti come raccomandazione, non sono posti in votazione.

Il Senato respinge l'emendamento 5.1 e con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BARBOLINI (PD), l'emendamento 5.3

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Segnala di aver erroneamente votato a favore dell'emendamento 5.3.

FERRARA (*PdL*). Propone di rinviare le dichiarazioni di voto finali alla seduta pomeridiana.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, accoglie la richiesta del senatore Ferrara e rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana. Dà annuncio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,50.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 11,05*).
Si dia lettura del processo verbale.

BUTTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 28 novembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 11,07*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1230) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*) (*ore 11,08*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1230, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale ed ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

COSTA, *relatore*. Signora Presidente, onorevoli senatori, intendo ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti ed, evidentemente, anche coloro che hanno prestato attenzione alla discussione generale.

Tra coloro che sono intervenuti, un accenno merita il senatore Gentile che, molto efficacemente, ha fissato l'opinione secondo cui il provvedimento non va nella direzione di migliorare le condizioni economiche delle banche, quanto di impegnare le banche, all'occorrenza con il sostegno del Governo, per poter tutelare i risparmiatori. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a parlare a voce più bassa per consentire al relatore di svolgere la replica.

COSTA, *relatore*. La senatrice Leddi ha, invece, manifestato perplessità sulla possibilità di traslare i benefici derivanti alle banche da questo provvedimento direttamente al sistema produttivo. Ella ha perfettamente ragione e poiché la fiducia, come tutti i sentimenti, come l'amore, non si possono fissare per legge, evidentemente la sua sollecitazione, come quella degli altri colleghi che vanno in questa direzione con il loro pensiero, può servire per esercitare quella *moral suasion* necessaria affinché chi ha orecchie intenda e chi deve operare operi per assecondare il risultato che la filosofia di questo provvedimento intende conseguire.

La senatrice Spadoni Urbani ha ripetuto, grosso modo, le stesse perplessità sicché, ancora una volta, chi leggerà gli atti di questa discussione (sono fiducioso che gli uffici studi degli enti competenti, prima fra tutti la Banca d'Italia, non mancheranno di farlo) saprà quali sono le aspettative che il Parlamento italiano assegna a questo benefico provvedimento governativo.

Il senatore Firrarello poi ha ricordato il grande sacrificio compiuto dal Mezzogiorno d'Italia quando ha subito la settentrionalizzazione del sistema bancario. Caro senatore, esprimo nei suoi confronti comprensione ed affetto. Auguriamoci che nel tempo l'intero sistema bancario, ma anche le autorità di Governo che di volta in volta saranno chiamate alla funzione, si ricordino – quando sarà scritta la storia economica del Mezzogiorno d'Italia – che l'evento più grave è stato quello dell'avvenuta settentrionalizzazione del sistema bancario. Auguriamoci che l'attenzione sia maggiore, proprio perché in assenza di un sistema bancario territorialmente radicato, eccezion fatta per le banche popolari e per le banche di credito cooperativo, occorrerà prestare maggiore attenzione da parte di chi è applicato all'esercizio della nobile funzione dell'erogazione del credito. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Per cortesia, consentite al relatore di svolgere l'intervento!

COSTA, *relatore*. La senatrice Colli opportunamente ha esternato l'opinione, a volte diffusa, che la dirigenza di qualche banca debba prestare più attenzione alle politiche dei dividendi e ai compensi per i *manager*. Anche questa esortazione certamente giova, nella convinzione che i risparmiatori che investono il capitale e sottoscrivono le azioni di un istituto di credito hanno anche titoli a sperare in un dividendo congruo.

Il senatore Lannutti afferma che una soluzione per traslare i benefici effetti di questo provvedimento al sistema produttivo può essere quella di dare incentivi al personale. Ebbene, noi siamo convinti che all'ufficio fidi delle banche non manchino le domande di richiesta di concessione di credito. Può mancare, piuttosto, una sorta di audacia che nei momenti di crisi viene meno in coloro che debbono erogare il credito e che noi auspichiamo riaffiori, considerato che il Governo ha fatto il suo dovere per intero mettendo, per dirlo con una frase molto pittoresca, il suo portafoglio sui conti dei depositanti e quindi sui debiti delle banche.

Anche il senatore Vaccari ha rappresentato l'apprezzamento per il provvedimento governativo, mentre il senatore Morando, che ci ha deliziati con una conversazione di politica economica, ha suggerito qualcosa che, a mio avviso, rappresentanti del Governo, merita di essere tenuta in conto: la possibilità che parte dei fondi rivenienti da questo provvedimento possa essere applicata per potenziare i consorzi fidi. Se è vero che per la via dei consorzi fidi è più facile dare serenità e audacia alle banche che devono concedere i finanziamenti, è evidente che se una porzione di queste risorse la si utilizza per questo apparato, che noi da non molto tempo abbiamo voluto ridisegnare con un provvedimento legislativo pregevole e che ha dato i suoi più egregi risultati, certamente è un fatto oltremodo positivo.

La senatrice Germontani ha ribadito il principio della finalità di questo provvedimento, che va nella direzione della tutela del risparmio.

Per concludere, rappresentanti del Governo e amici, agli atti di questo Parlamento rimarranno queste istanze e queste aspettative, tutte pregevoli e condivisibili, che vanno nell'unica direzione di apprezzare il provvedimento e di sperare che i suoi effetti possano spiegare benefica azione a favore del sistema produttivo.

Io sono convinto che la capacità di persuasione – la *moral suasion* - delle autorità (che sia la Banca d'Italia, la Consob, l'ISVAP, e la stessa autorità governativa) può spiegare la sua azione. Non è casuale che il sistema bancario italiano fosse stato tutto riordinato utilizzando questo strumento, di cui abbiamo imparato l'espressione tanto tempo fa, che a volte ci ha dato dispiacere quando ha determinato la settentrionalizzazione del sistema bancario, ma evidentemente questa tattica di persuasione, la *moral suasion*, è tanto efficace e tanto valida che ha determinato una ristrutturazione che mai la storia economica aveva potuto registrare. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, faccio una brevissima considerazione dopo il dibattito che ha ampliato il tema, contenuto nel decreto-legge, su una serie di decisioni di politica bancaria e finanziaria.

Noi abbiamo detto, nella presentazione del provvedimento, nella discussione alla Camera e poi in quella in Commissione al Senato, che il provvedimento aveva una finalità molto particolare: porre fine a quell'effetto panico che si era generato nel Paese a fronte dell'esplosione della bolla finanziaria che si è verificata a metà settembre negli Stati Uniti e in Europa e che, verso la fine di settembre, in Italia aveva avuto il momento di maggiore forza. In quei giorni c'era il rischio – era successo in Inghilterra, stava accadendo anche nel nostro Paese – che ci fosse una caccia ai depositi da parte dei risparmiatori italiani e che il ritiro dei depositi bancari nel Paese provocasse un effetto *default* complessivo sul sistema finanziario nazionale che avrebbe provocato la crisi del sistema.

Il provvedimento è nato a fronte di questa emergenza, tanto è vero che esso contiene due norme: la garanzia dello Stato a fronte dei depositi fatti dai cittadini italiani nei confronti delle banche italiane fino alla cifra già garantita dall'assicurazione interbancaria, che però in quei giorni non era più considerata una garanzia sufficiente da parte della maggioranza dei cittadini italiani, e la possibilità dello Stato di intervenire nel capitale delle banche, nel caso in cui si andasse verso una situazione di pre-insolvenza delle banche stesse. Il provvedimento contiene anche una garanzia dello Stato a fronte del mercato interbancario per cercare di far ripartire il mercato stesso. In quei giorni c'era anche un effetto panico non solo dei risparmiatori nei confronti delle banche, ma anche dei singoli banchieri, che tendenzialmente non si scambiavano più il denaro l'un l'altro. Questa era la filosofia contenuta nel provvedimento, che abbiamo cercato di mantenere.

Da quei giorni la crisi finanziaria ha avuto un impatto negativo anche sui mercati finanziari complessivamente e sull'economia reale. Sapete che si è ridotta un po' la concessione di credito delle banche specialmente alle piccole e medie imprese; il Governo, a fronte del sistema di concessione di credito italiano, garanzia a fronte di credito, e delle restrizioni fatte dalle banche per uscire da questa grave situazione finanziaria, nonché a fronte di questa crisi sull'economia reale, ha predisposto un altro provvedimento, quello sullo sviluppo. Quest'ultimo, approvato venerdì scorso in Consiglio dei ministri, e che inizierà il suo *iter* parlamentare nelle prossime settimane, contiene una serie di norme sul sostegno all'economia reale e al sistema finanziario di cui si è già parlato in questa sede.

Per tale ragione abbiamo chiesto di tenere separati i due provvedimenti in modo da mantenere le finalità di questo decreto-legge e destinare poi all'altro disegno di legge una serie di proposte emendative, ritenute giuste, che andranno inserite nel provvedimento a sostegno dell'economia reale.

In questa logica, anche in Commissione abbiamo chiesto – e lo vedremo in fase di discussione degli emendamenti – di esprimere parere negativo su una serie di proposte emendative che, pur essendo corrette dal punto di vista del sostegno complessivo all'economia reale, non riguardano il provvedimento in esame ma altre situazioni. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

BUTTI, *segretario*. «La 1ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

La Commissione osserva che il testo fonda la propria straordinaria connotazione, sia per quanto riguarda i profili di copertura che per quanto concerne l'attuazione della spesa attraverso provvedimenti di natura amministrativa – difficilmente inquadrabile nei normali parametri di giudizio della legge di contabilità dello Stato – sulla eccezionalità della congiuntura internazionale che ha registrato anche in altri Paesi europei interventi del medesimo segno».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza» parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.0.5, 3.0.7 e 5.0.4 (limitatamente alla lettera e)).

Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.4 e 4.0.2.

Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

COSTA, *relatore*. Signora Presidente, suggerisco di accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G100, G103, G104, G105, G106, G107, G108 e G1116.

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G101 e G102, mentre il parere è contrario sugli ordini del giorno G109, G110, G111 e G114.

Sugli ordini del giorno G112, G113 e G115 mi rimetto al Governo, di cui vorrei ascoltare il parere.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*.
Esprimo parere conforme a quello del relatore. Accoglierei gli ordini del giorno G112 e G113 come raccomandazione, mentre il parere è contrario sul G115.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G100 è stato accolto come raccomandazione. Chiedo al presentatore se insiste per la votazione.

CINTOLA (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA (*UDC-SVP-Aut*). Signora Presidente, aggiungo la firma agli ordini del giorno presentati dal senatore D'Alia. Non insisto per l'ordine del giorno G100.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G101 e G102 non saranno posti in votazione.

Chiedo ai presentatori degli ordini del giorno G103, G104, G106, G107 e G108, accolti dal Governo come raccomandazione, se insistono per la votazione.

CINTOLA (*UDC-SVP-Aut*). No, signora Presidente.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'ordine del giorno G109, presentato dai senatori D'Alia e Cintola.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G110.

CINTOLA (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cintola, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento – manca ancora un minuto – sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,26, è ripresa alle ore 11,27).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G110, presentato dai senatori D'Alia e Cintola.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prego i colleghi di prendere posto ed evitare corse avanti e indietro!

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1230

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G111.

BARBOLINI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBOLINI (*PD*). Signora Presidente, sinceramente non capisco la ragione di un pronunciamento avverso. Questo ordine del giorno non fa altro che dare suggerimenti ed indicazioni circa la necessità che, per esempio, per quanto attiene agli studi di settore e all'applicazione degli interventi di carattere fiscale nei confronti delle attività delle piccole e medie imprese e libero-professionali, si usi una misura che tenga conto dell'andamento della situazione economica. Tra l'altro, è un indirizzo che anche nel decreto-legge n. 185, assunto dal Governo, è esplicitato come dichiarazione di intenti. Qui si va nella direzione di dare qualche indicazione più precisa sulle modalità con cui dovrebbe essere interpretata quella revisione o riparametrazione degli studi di settore.

Non capisco sinceramente la ragione del parere contrario e pertanto insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G111, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Non è approvato.

L'ordine del giorno G105 è stato accolto come raccomandazione. Senatore Cintola, insiste per la votazione?

CINTOLA (*UDC-SVP-Aut*). Signora Presidente, questo ordine del giorno è particolarmente importante perché i confidi sono la base sulla quale poter attuare, in un momento di crisi come quello attuale, uno sforzo

che chiediamo non come raccomandazione al Governo, ma come impegno preciso.

Per tale ragione insisto per la votazione dell'ordine del giorno, che chiediamo avvenga con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cintola, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G105, presentato dai senatori D'Alia e Cintola.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1230

PRESIDENTE. Anche l'ordine del giorno G112 è stato accolto come raccomandazione. Senatore Barbolini, insiste per la votazione?

BARBOLINI (*PD*). Signora Presidente, vale lo stesso ragionamento fatto per l'ordine del giorno che abbiamo votato prima. Ieri il senatore Morando è intervenuto in discussione e credo sia stato apprezzato da tutti il senso della sua riflessione circa la necessità e l'importanza di costruire dei meccanismi che diano fiato e rafforzino il ruolo dei confidi. Da questo punto di vista, mi sarei aspettato che il Governo potesse condividere tale ordine del giorno, non come raccomandazione, ma come indirizzo.

Se ciò non avviene insisto per la votazione, che chiedo sia effettuata a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Barbolini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G112, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1230

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G113 è stato accolto dal Governo come raccomandazione. Senatore Barbolini, insiste per la votazione?

BARBOLINI (*PD*). No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G114.

BARBOLINI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBOLINI (*PD*). Signora Presidente, anche in questo caso, visto che l'ordine del giorno va nella direzione di allentare quelle che possono essere considerate delle maglie troppo strette da parte del sistema bancario nei confronti delle piccole e medie imprese di fronte a difficoltà congiunturali e temporanee di pagamento, credo sia opportuno procedere alla votazione, che chiedo avvenga a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Barbolini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G114, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Senatore Peterlini, il senatore Segretario mi segnala che lei sta votando per un altro senatore. Chiedo pertanto agli assistenti parlamentari di portare via la scheda di votazione in più.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1230

PRESIDENTE. Domando ai presentatori se insistono per la votazione dell'ordine del giorno G115, su cui il Governo ha espresso parere contrario.

BARBOLINI (*PD*). Signora Presidente, chiedo che questo ordine giorno venga messo in votazione.

Stiamo semplicemente impegnando il Governo ad assumere una funzione di monitoraggio e di coordinamento rispetto ad un tema che in questo caso non riguarda i risparmiatori singoli, ma può coinvolgere quelle amministrazioni pubbliche che, magari non per responsabilità loro, come è avvenuto anche a tanti singoli sottoscrittori, si trovino in qualche modo coinvolte nelle conseguenze del fallimento della Lehman Brothers. Si chiede semplicemente al Governo di svolgere un'azione di valutazione e di raccordo, stante la situazione di emergenza e la complessità dei problemi che quel fenomeno ha determinato sul versante delle amministrazioni pubbliche, e di assumere una funzione di rappresentanza legale per tutelare gli interessi del bilancio e della gestione pubblica. Sinceramente non comprendo perché rispetto a tale indicazione il relatore e il Governo esprimano una valutazione contraria.

Comunque, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Barbolini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G115, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

(Il senatore Garraffa segnala che accanto al senatore Stiffoni vi è una tessera inserita cui non corrisponde la presenza di alcun senatore. Il senatore Stiffoni indica che la tessera corrisponde al senatore Franco Paolo, che è in piedi e sta conversando).

C'è qualche problema?

STIFFONI (LNP). Nessuno, signora Presidente.

PRESIDENTE. Invito comunque tutti i colleghi senatori a prendere posto e a votare, altrimenti sospendo la seduta. *(Applausi del senatore Perduca).*

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1230

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G116 è stato accolto dal Governo come raccomandazione. Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione.

BARBOLINI (PD). Signora Presidente, vorrei invitare il relatore e il Governo a riconsiderare l'ordine del giorno, che verrebbe accolto come raccomandazione, e possibilmente ad esprimere una valutazione positiva. Stiamo toccando un tema particolarmente delicato e sensibile. Ricordo, in particolare al senatore Costa, che in occasione delle audizioni in Commissione sugli effetti della crisi finanziaria il presidente della COVIP ha segnalato questa criticità e formulato un auspicio.

L'andamento generale, che ha penalizzato i corsi borsistici, i risparmi e quant'altro, ha prodotto effetti molto pesanti anche sui sistemi pensionistici integrativi rispetto alle pensioni pubbliche; in alcuni casi vi sono state perdite dell'8 o anche del 10 per cento. Ora, chi si trova ad andare in pensione in questa fase congiunturale o potrà andarvi nei prossimi mesi (qualche migliaio di persone, forse decine di migliaia di lavoratori) rischia di essere penalizzato a tempo indefinito per effetto di una situazione che si spera possa essere recuperata e corretta. Si tratta quindi di individuare una qualche soluzione tecnica temporanea che sterilizzi almeno in parte l'effetto negativo dell'andamento del ciclo economico di questi ultimi mesi.

A mio avviso, la questione dovrebbe essere condivisa nella sua importanza e nel suo rilievo. L'ordine del giorno chiede un impegno, non implica un vincolo, quindi accoglierlo come mera raccomandazione mi sembra troppo poco. Rivolgerei un appello alla condivisione della proposta da noi avanzata. Diversamente, ne chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Barbolini,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G116, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (La senatrice segretario Baio segnala, accanto alla senatrice Aderenti, una tessera inserita cui non corrisponde la presenza di alcun senatore).

Senatrice Aderenti, può sollevare quel giornale? Mi segnalano che c'è un voto in più. Chiedo pertanto agli assistenti parlamentari di ritirare la tessera. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Colleghi, vi chiedo cortesemente di non votare per chi è assente.

GARRAFFA (*PD*). Presidente, guardi lì. Senatrice segretario Baio, può controllare per favore? *(Proteste dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Invito ancora una volta i colleghi senatori a stare al loro posto. Siamo in fase di votazione. Se c'è l'esigenza di una sospensione, possiamo farla.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1230

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, avverto che, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, sono inammissibili, per estraneità alla materia trattata dal decreto-legge in esame, i seguenti emendamenti: 1.5, 1.13, 1.14, 4.11, 4.0.3, 5.0.5 e 5.0.6. Analoga decisione è stata assunta anche nel corso della discussione presso la Camera dei deputati. La Presidenza consente tuttavia ai presentatori di illustrare le ragioni che li avevano indotti a sottoscrivere gli emendamenti dichiarati inammissibili.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

LANNUTTI (*IdV*). Signora Presidente, abbiamo presentato l'emendamento 1.1 – è stato illustrato anche in Commissione – per consentire alla Cassa depositi e prestiti di utilizzare il differenziale tra i depositi raccolti e gli impieghi verso lo Stato per acquistare valori mobiliari azionari di società quotate, senza diritto di voto nelle assemblee ordinarie per quattro anni dalla data d'acquisto. Mi pare che l'emendamento vada nella direzione giusta e mi riservo di chiederne la votazione elettronica.

Alcuni emendamenti sono stati ritirati e trasformati in ordini del giorno, mentre gli emendamenti 1.5, 1.13 e 1.14 sono stati dichiarati inammissibili.

BARBOLINI (*PD*). Signora Presidente, vorrei ribadire due aspetti che ci sembrano particolarmente qualificanti e che costituirebbero, a mio avviso, un miglioramento sostanziale del provvedimento.

Il primo riguarda l'estensione di alcune misure di garanzia in funzione dell'obiettivo di garantire il risparmio e di considerare anche gli strumenti obbligazionari o di prestito, ovviamente che siano congrui con il fine di rafforzare i coefficienti patrimoniali degli istituti bancari. Immagino che il Sottosegretario mi dirà che questo tema è stato affrontato in successivi provvedimenti che sono in corso di esame e di approvazione, ma ci sembrava importante rafforzare l'impianto del provvedimento in titolo già nella sua matrice, con la quale si interviene per offrire misure di stabilità e fiducia ai risparmiatori sul sistema bancario.

Il secondo aspetto che mi preme puntualizzare è una raccomandazione agli istituti di credito che dovessero utilizzare le provenienze delle garanzie ipotecarie, anche se finora nessuna banca vi ha fatto ricorso. Si chiede che siano fornite indicazioni tese a trasferire alcuni benefici dalla solidità del sistema finanziario anche a vantaggio degli utilizzatori finali. Quindi, in particolare, l'emendamento 1.21 punta ad escludere che le banche possano ricorrere – ovviamente fatte le dovute verifiche – all'escussione delle garanzie ipotecarie per i mutuatari di abitazioni di residenza che siano temporaneamente in difficoltà, anche promuovendo, di concerto con le autorità pubbliche competenti, schemi che permettano alle famiglie insolventi di restare nelle abitazioni acquistate in qualità di inquilini o di comproprietari. In sostanza, si chiede di mostrare attenzione ad un profilo di socialità e a situazioni di particolare rischio di debolezza sociale in una fase che, a livello congiunturale, può essere veramente molto pesante per tante famiglie.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

COSTA, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.7, 1.8, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.26, 1.27, 1.28, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42 e 1.43.

Sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.17, 1.21, 1.25 e 1.36 esprimo un invito a trasformarli in ordini del giorno, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere negativo sugli ordini del giorno G1.100 (testo 2), G1.2, G1.6, G1.9, G1.10, G1.11, G1.12, G1.15 e G1.16.

Esprimo invece parere favorevole sull'ordine del giorno G1.101.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Vorrei aggiungere una breve considerazione sulla metodologia che ci ha portato a seguire la definizione dei pareri. È stato precisato dall'inizio che il provvedimento in esame aveva una funzione ben precisa, rispondente alle tre finalità indicate. Pertanto, per quanto riguarda emendamenti come quelli che prendono in considerazione le obbligazioni oltre alle azioni per questo tipo di intervento (una metodologia che serve per rinforzare e ricapitalizzare le banche, ma non può essere utilizzata in questa fase di intervento pre-insolvenza, che necessita invece di un intervento di capitale), ma anche per gli emendamenti sulle *stock options* e simili, è stato chiesto di trasformarli in ordini del giorno in modo tale che il Governo possa tener conto delle indicazioni date dal Senato nella definizione e nella discussione del decreto-legge n. 185, considerato che quello in esame risponde ad altre finalità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.2 è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno.

Senatore Barbolini, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 1.3 e a trasformarlo in ordine del giorno?

BARBOLINI (*PD*). Signora Presidente, sono d'accordo su tale trasformazione, ma vorrei segnalare al relatore e al rappresentante del Governo che, rispetto alla logica con cui abbiamo costruito il percorso in Commissione, credo ci sia un'incongruenza. Su altri emendamenti si è espressa sostanzialmente una possibilità di condivisione purché fossero trasformati in ordini del giorno; poi però, se ho ben capito, sull'ordine del giorno G1.100, che avevo riformulato anche per ricomprendere una parte degli emendamenti che mi si chiedeva di trasformare (penso a quello dei mutui su cui escutere le ipoteche da parte delle banche) è stato espresso parere negativo. Non riesco a seguire il quadro d'insieme e chiedo pertanto di capire meglio la logica del ragionamento.

PRESIDENTE. Quale sarebbe il parere del relatore?

COSTA, *relatore*. Senatore Barbolini, si può accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Senatore Barbolini, cosa intende fare a questo punto?

BARBOLINI (*PD*). Accetto di trasformare l'emendamento 1.3 in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.3 non verrà posto in votazione.

Senatore D'Alia, accoglie l'invito a trasformare l'emendamento 1.4 in ordine del giorno?

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.4 non verrà posto in votazione.

Ricordo che l'emendamento 1.5 è inammissibile, mentre l'emendamento 1.6 è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.

LANNUTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Signora Presidente, intervengo per informare l'Aula che in Commissione finanze era stato raggiunto un accordo per trasformare alcuni emendamenti in ordini del giorno. Si vede che la notte in questo caso non ha portato consiglio perché il relatore su alcuni ordini del giorno che recepiscono il contenuto di tali emendamenti esprime parere contrario. Ritengo ci voglia un minimo di correttezza e di trasparenza quando si fanno certe affermazioni.

Peraltro, faccio osservare al relatore che in questo caso si dà una cambiale in bianco, una fideiussione *omnibus* alle banche che continuano ad incamerare *stock options*. Ricordo che si sta parlando di una cifra di 26.000-27.000 euro al giorno per uno dei primi banchieri e di oltre 450.000 azioni di una delle più grandi banche d'Italia.

Su queste problematiche bisogna parlarsi chiaro. Si danno soldi agli istituti di credito, ci si lamenta che la Banca d'Italia è in mano alle banche, con un conseguente grave conflitto di interessi, e poi, quando l'opposizione cerca di trovare una via di uscita, ci si trova di fronte ad un muro di gomma anche da parte dei colleghi. Ci dispiace molto che ciò accada e lo voglio ricordare a beneficio dell'Aula.

COSTA, *relatore*. Confermo il parere contrario sull'emendamento 1.7.

LANNUTTI (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1230

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12 sono stati ritirati e trasformati in ordini del giorno.

Ricordo che gli emendamenti 1.13 e 1.14 sono inammissibili.

Gli emendamenti 1.15 e 1.16 sono stati ritirati e trasformati in ordini del giorno.

È stata avanzata dal relatore una proposta di trasformazione dell'emendamento 1.17 in ordine del giorno. Chiedo al senatore D'Alia se intende accoglierla.

CINTOLA (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA (*UDC-SVP-Aut*). Signora Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 1.17, così come al successivo 1.18, e accolgo la richiesta avanzata dal relatore, trasformando l'emendamento 1.17 in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.17 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dai senatori D'Alia e Cintola.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.20, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Non è approvato.

È stata avanzata dal relatore una proposta di trasformazione dell'emendamento 1.21 in ordine del giorno. Chiedo ai presentatori se intendono accoglierla.

BARBOLINI (*PD*). Signora Presidente, accogliendo la richiesta avanzata dal relatore, ritiro l'emendamento e lo trasformo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.21 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.22.

LANNUTTI (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.22, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1230

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.23 e 1.24 sono stati ritirati.

È stata avanzata dal relatore una proposta di trasformazione dell'emendamento 1.25 in ordine del giorno. Chiedo ai presentatori se intendono accoglierla.

BARBOLINI (*PD*). Signora Presidente, accogliendo la richiesta avanzata dal relatore, ritiro l'emendamento e lo trasformo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.25 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.26.

LANNUTTI (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.26, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1230

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.27.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.27, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1230

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.28, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.29 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.30.

BARBOLINI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Barbolini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.30, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1230

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.31.

CINTOLA (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cintola, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.31, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1230

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.32.

LANNUTTI (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.32, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1230

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.33.

LANNUTTI (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.33, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori, fino alle parole «delle risorse».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1230

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.33 e gli emendamenti 1.34, 1.35, 1.37, 1.38, 1.39 e 1.40.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.36, è stata avanzata una richiesta di trasformazione in ordine del giorno. Senatore Lannutti, accetta l'invito?

LANNUTTI (*IdV*). Sì, signora Presidente. Ritiro l'emendamento e lo trasformo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.36 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.41.

BARBOLINI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Barbolini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata.*)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.41, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1230

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.42, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.43.

LANNUTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Signora Presidente, l'emendamento 1.43 riguarda una misura applicata in tutti i Paesi europei, ad eccezione dell'Italia. Probabilmente i nostri governatori, emuli di Paperon de' Paperoni, devono fare il bagno nelle riserve d'oro della Banca d'Italia. Nell'emendamento in esame, così come nell'articolo aggiuntivo 1-*bis* da esso richiamato, si chiede di dismettere una parte delle riserve auree per ridurre la mole del debito pubblico.

Mi dispiaccio che tra il dire e il fare vi sia di mezzo il mare: vi sono colleghi che a parole convergono su determinate nostre posizioni, ma poi prevale sempre il richiamo della foresta. Chiediamo, dunque, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

COSTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA, *relatore*. Signora Presidente, la sollecitazione dei colleghi ha indotto il Governo ed anche il relatore a riconsiderare l'opinione su alcuni ordini del giorno.

In particolare, il parere è favorevole sugli ordini del giorno G1.100 (testo 2), G1.2, G1.6, G1.10, G1.11, G1.12 e G1.16.

LANNUTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Signora Presidente, mi compiaccio che alcuni accordi raggiunti in Commissione siano stati rispettati. Ringrazio pertanto il relatore e il rappresentante del Governo per avere recuperato quella che voglio definire soltanto una svista.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.43, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.43, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

(La senatrice Segretario Baio effettua una verifica sulle tessere).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1230

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.100 (testo 2), G1.101, G1.2 e G1.6 non verranno posti ai voti. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.9.

LANNUTTI (*IdV*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G1.9, presentato dal senatore Lannutti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1230

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.10, G1.11 e G1.12 non verranno posti ai voti.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.15.

LANNUTTI (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G1.15, presentato dal senatore Lannutti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1230

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.16 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati. L'emendamento 1-*bis*.1 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1-*bis*.1.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

COSTA (*PdL*). Signora Presidente, esprimo parere favorevole sia sull'ordine del giorno G1-*bis*.100 che sull'altro G1-*bis*.1.

Chiedo, invece, il ritiro degli emendamenti 1-*bis*.0.1 e 1-*bis*.0.2 e la loro trasformazione in ordini del giorno.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1-*bis*.100 e G1-*bis*.1 non verranno posti in votazione.

Senatore D'Alia, intende accogliere l'invito a trasformare gli emendamenti 1-*bis*.0.1 e 1-*bis*.0.2 in ordini del giorno?

CINTOLA (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA (*UDC-SVP-Aut*). Signora Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti e accetto l'invito; trasformo pertanto gli emendamenti 1-*bis*.0.1 e 1-*bis*.0.2 in ordini del giorno e non insisto per la loro votazione.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1-*bis*.0.1 e G1-*bis*.0.2 non verranno posti in votazione.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

COSTA, *relatore*. Esprimo parere contrario, signora Presidente.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1230

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BARBOLINI (*PD*). Signora Presidente, l'emendamento 3.1 insiste sempre sulle stesse questioni. In effetti, tutti gli emendamenti che abbiamo presentato a questo articolo vanno nella direzione di rafforzare i fondi a sostegno della possibilità di consentire l'accesso al credito o di facilitare, in un momento di congiuntura negativa, l'accesso al credito per le piccole e medie imprese, particolarmente per le imprese artigiane, prevedendo diverse modalità con cui dare esecuzione a questo tipo di intendimento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

COSTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.2. Sull'emendamento 3.0.1 si propone la trasformazione in ordine del giorno. L'emendamento 3.0.2 della senatrice Germontani è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.0.2, sul quale esprimo parere favorevole. La proposta di trasformazione in ordini del giorno si estende altresì agli emendamenti 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5. Sui restanti emendamenti 3.0.6 e 3.0.7 il parere è contrario.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*.
Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

LEGNINI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1230

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

LANNUTTI (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1230

PRESIDENTE. Sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5 c'è una proposta di trasformazione in ordini del giorno. La accoglie, senatore Barbolini?

BARBOLINI (*PD*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G3.0.1, G3.0.3, G3.0.4 e G3.0.5 non verranno posti in votazione.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.0.2 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.6.

LEGNINI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.6, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1230

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.0.7 è improcedibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

LANNUTTI (*IdV*). Do per illustrati gli emendamenti e l'ordine del giorno a mia firma.

BARBOLINI (*PD*). Signora Presidente, ho chiesto di intervenire sugli emendamenti 4.2 e 4.3 per segnalare una questione che mi auguro venga raccolta.

L'emendamento 4.3 è relativo in particolare ai fondi dormienti e tende a ripristinare una categoria di possibili beneficiari dell'accesso all'eventualità di un ristoro per il danno ricevuto. Mi riferisco ai risparmi che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza della sottoposizione a procedure concorsuali dell'emittente, tenendo conto delle decisioni definitive adottate dagli organi della procedura.

Ricordo a me stesso, all'Assemblea, al relatore e al rappresentante del Governo che tale formulazione era già contenuta in una disposizione emanata dal Governo Prodi ed era stata assentita dal Consiglio di Stato nella valutazione del regolamento predisposto sul finire della precedente legislatura. Trovo particolarmente incongruo, singolare, che il nuovo Governo, in particolare il ministro Tremonti, abbia ritenuto di cassare questa tipologia di potenziali utilizzatori e beneficiari dello strumento, avendone stravolto in qualche modo anche le caratteristiche, sia ampliando la platea dei potenziali beneficiari sia arrogando a se stesso la possibilità di esercitare discrezionalmente le decisioni in merito. In sostanza, è come se invece di una procedura che prevedeva un comitato di gestione, quindi un soggetto in posizione di terzietà, che si muovesse all'interno di un regolamento e potesse valutare come usare e definire in maniera più appropriata le possibilità di accesso a questo fondo, il ministro Tremonti si fosse tenuto un cassetto nella scrivania in cui far confluire un bel po' di soldi che tende a gestire con discrezionalità. Mi sembra una procedura molto censurabile e ritengo grave il fatto che si sia unilateralmente deciso di mortificare e danneggiare una categoria di risparmiatori.

Aggiungo che in questa situazione intravedo anche un aspetto fastidioso. L'attuale Governo si trincerava spesso dietro le decisioni attribuite al Governo Prodi (penso alla questione dell'IVA sulle televisioni, in particolare su Sky, e alle polemiche di questi giorni), ma in questo caso, di fronte ad una decisione che andava semplicemente onorata, ha ritenuto tranquillamente di bypassarla con una mortificazione e, se mi è concesso, una cattiveria nei confronti di persone che già hanno patito danni significativi e che con questo intervento vedono precluso il minimo spiraglio di una speranza di recuperare una parte del danno subito.

Immagino siano diverse le situazioni di questo genere in Italia; io ne conosco una riferita alla mia Regione. Sinceramente ritengo che quei cittadini, quei risparmiatori guardassero con un po' di speranza alla possibilità di avere un'opportunità di recupero che oggi invece gli viene assolutamente preclusa, sbattendogli la porta in faccia. Credo sia un atto sba-

gliato e vi vedo anche una punta di maliziosa cattiveria e di astioso compiacimento, che mi sembra l'esercizio di un potere interpretato in modo piuttosto arrogante. Vorrei stigmatizzare questo comportamento ed evidenziarlo all'Aula, perché chi vede deluse le sue pur modeste e limitate speranze sappia anche dare nome, cognome e colore ai responsabili di questa decisione.

Se la Presidenza vorrà poi acconsentire, preannuncio la richiesta di votazione con il sistema elettronico sull'emendamento 4.3, perché ritengo giusto che su una decisione tanto delicata e importante resti traccia della scelta che ognuno liberamente fa. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi*).

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

COSTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12, 4.13, 4.14 e 4.0.4.

Gli emendamenti 4.11 e 4.0.3 sono inammissibili.

Gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 sono stati ritirati, così come il 4.0.5, trasformato in ordine del giorno.

Si auspica la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 4.15 ed in raccomandazione dell'ordine del giorno G4.0.5.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

LEGNINI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.2, presentato dai senatori Barbolini e Bertuzzi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. v. Allegato B.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1230

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3.

LEGNINI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.3, presentato dai senatori Barbolini e Bertuzzi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. v. Allegato B.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1230

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.4.

LANNUTTI (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *v. Allegato B.*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1230

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.5.

LEGNINI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.5, presentato dai senatori Barbolini e Bertuzzi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *v. Allegato B.*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1230

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.9.

LEGNINI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

FERRARA (*PdL*). Signora Presidente, non si fa nemmeno la fatica di alzarsi per prendere la parola.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.9, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. v. Allegato B.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1230

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.10.

BARBOLINI (*PD*). Signora Presidente, non so se l'appunto del senatore Ferrara era rivolto a me; comunque, mi alzo in piedi e richiedo la votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Barbolini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.10, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *v. Allegato B.*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1230

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 4.11 è inammissibile.

LANNUTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Signora Presidente, vorrei avere l'opportunità di intervenire sull'emendamento 4.11, anche se è stato dichiarato inammissibile.

PRESIDENTE. Proceda pure, senatore Lannutti.

LANNUTTI (*IdV*). Signora Presidente, ci troviamo di fronte a titoli che erano stati garantiti con il massimo dell'affidabilità, ossia la tripla A, sul sito «Patti chiari», gestito dall'ABI; mentre i titoli di Stato e le obbligazioni di durata superiore a cinque anni erano considerati a rischio, i titoli della Lehman Brothers ed altri 47 titoli «tossici» erano consigliati con il massimo dell'affidabilità.

Signora Presidente, insomma, tra il dire e il fare c'è davvero di mezzo il mare, però quando si dice che si vogliono tutelare i risparmiatori vogliamo dare una mano, a prescindere dagli ordini di scuderia, a quei pensionati che hanno visto i loro 10.000 euro di risparmio andare in fumo? (*Applausi dal Gruppo IdV*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.12, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.13.

BARBOLINI (*PD*). Chiediamo la votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Barbolini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.13, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *v. Allegato B.*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1230

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.14.

BARBOLINI (*PD*). Chiediamo la votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Barbolini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.14, presentato dai senatori Barbolini e Bertuzzi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1230

PRESIDENTE. Senatore Barbolini, il Governo ha chiesto di trasformare l'emendamento 4.15 in ordine del giorno, sul quale ha previamente espresso parere favorevole. Accetta tale invito?

BARBOLINI (*PD*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.15 non verrà posto in votazione.

Gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 sono stati ritirati, mentre l'emendamento 4.0.3 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.4.

LANNUTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Signora Presidente, vorrei fare una breve illustrazione di questo emendamento, che riguarda sempre un sistema bancario che si arricchisce anche con clausole contrattuali capestro e spesso dichiarate illegali e illecite dalla Corte di cassazione. L'emendamento in esame va quindi in questa direzione.

Comprendo che il sistema bancario ha molti, molti amici e quindi non mi scandalizzo per ciò che sta accadendo.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

BALDASSARRI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (*PdL*). Signora Presidente, a titolo personale, sull'emendamento 4.0.4 ed eventualmente sull'ordine del giorno G4.0.5 mi asterrò dal voto. Concordo, infatti, con i contenuti, i quali però – ne abbiamo discusso in Commissione – sono ovviamente non inerenti alla materia di questo decreto-legge, pur riguardando una migliore regolamentazione del rapporto tra sistema bancario e clientela e cercando di tutelare i depositanti o chi prende prestiti limitando le vessazioni del sistema bancario e, qualche volta, i trucchi contabili.

GRAMAZIO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ha appena parlato il senatore Baldassarri.

GRAMAZIO (*PdL*). Signora Presidente, anch'io vorrei intervenire a titolo personale.

Sull'emendamento 4.0.4 ed eventualmente sull'ordine del giorno G4.0.5, presentati dal collega Lannutti, che condivido nel contesto generale di una situazione e di una serie di iniziative che alcune associazioni hanno intrapreso per difendere i risparmiatori, mi asterrò dal voto. (*Applausi del senatore Perduca*).

BONFRISCO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*PdL*). Signora Presidente, se la Presidenza me lo consente vorrei chiedere ai presentatori dell'emendamento 4.0.4 la trasformazione in un ordine del giorno sul quale tutti noi potremmo convergere, come sul G4.0.5.

PRESIDENTE. Senatore Lannutti, intende accogliere la proposta testé formulata?

LANNUTTI (*IdV*). Signora Presidente, ringrazio i colleghi e il presidente Baldassarri perché le questioni che noi affrontiamo riguardano le lacrime e il sangue della gente, dei richiedenti il credito, che sono vessati da un sistema bancario che dovrebbe riformarsi e che non può solo continuare ad affermare le proprie regole o a dettare ordini. Accolgo quindi con grande piacere la richiesta di trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno e ringrazio i colleghi. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G4.0.4.

COSTA, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.0.4 non verrà posto in votazione.

L'ordine del giorno G4.0.5 è stato accolto come raccomandazione. Senatore Lannutti, insiste per la votazione?

LANNUTTI (*IdV*). No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BARBOLINI (*PD*). Signora residente, illustro brevemente l'emendamento 5.3.

Stiamo in questo periodo prendendo decisioni che servono ad attrezzare gli organi di Governo per poter tempestivamente intervenire e fronteggiare situazioni di difficoltà, anzi, in qualche caso le misure tardano a venire rispetto a quella che sarebbe l'intensità della crisi, come abbiamo detto nel dibattito e diremo nella dichiarazione di voto finale. Tuttavia, esiste un problema, che sempre si presenta nei momenti critici, di accentramento di spazi discrezionali di decisione in pochi soggetti e in poche responsabilità.

L'emendamento 5.3 tende a stabilire, pur rispettando l'esigenza di decidere in fretta, un percorso di monitoraggio e di interlocuzione più rafforzato, con un coinvolgimento maggiore del Parlamento, attraverso un organo di terzietà. Inoltre, si chiede che periodicamente il Parlamento, soprattutto le Commissioni parlamentari competenti, venga tenuto al corrente dell'evoluzione di una situazione che – come abbiamo potuto constatare – di settimana in settimana può presentare degli sconvolgimenti molto delicati, con decisioni e decretazioni che possono avere implicazioni particolarmente rilevanti.

STIFFONI (*LNP*). Signora Presidente, nel mio intervento vorrei riferirmi agli emendamenti 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.10 e 5.0.11, che attengono ad uno stesso problema che abbiamo a lungo discusso anche con il presidente Baldassarri e con il presidente Azzollini, ossia alla mediazione creditizia.

Siamo perfettamente d'accordo con il ritiro di questi emendamenti ed una loro trasformazione in ordini del giorno, stante che il decreto-legge in esame scadrà a giorni. In ogni caso, bisogna segnalare questo problema che è di scottante attualità per difendere quel sistema famiglia che la Lega Nord ma spero tutti quanti consideriamo come il perno della nostra società.

Vorrei soltanto ricordare a me stesso e rileggere le parole del governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, il 15 luglio scorso, pertanto poco tempo fa. Egli diceva in un'audizione in Senato che il sistema necessita di un intervento legislativo organico per portare ordine e sicurezza nelle attività svolte dagli intermediari finanziari non bancari, e dalla moltitudine incontrollabile di mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria. Inoltre aggiungeva che i requisiti per l'accesso al mercato da parte di questi operatori e gli strumenti di controllo a disposizione delle autorità non sono in grado di assicurare adeguati livelli di qualità del servizio e non consentono un efficace presidio contro i rischi di illegalità e di contiguità con le attività criminose. Il numero spropositato degli iscritti, oltre 1.200 intermediari e circa 160.000 agenti e mediatori, conferisce al fenomeno dimensioni preoccupanti (sono sempre parole del governatore Draghi). Aggiungeva che l'allarme sociale destato dalle operazioni di Polizia, che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazione della normativa antiriciclaggio e di frodi,

richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico.

Penso che queste siano parole assolutamente pesanti e mi rivolgo al Governo perché si tenga in considerazione di porre mano a questa normativa che è assolutamente stringente e pressante. In ogni caso, da parte del Gruppo Lega Nord Padania, alla prima occasione utile ripresenteremo questi emendamenti per l'approvazione. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Senatore Stiffoni, mi faccia capire: lei ha chiesto al relatore ed al rappresentante del Governo di accogliere gli emendamenti ritirati come ordini del giorno?

STIFFONI (*LNP*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

COSTA, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.3, 5.0.12 e 5.0.13.

Invito i presentatori a trasformare l'emendamento 5.2 in un ordine del giorno, mentre esprimo parere favorevole sulla trasformazione degli emendamenti 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.10 e 5.0.11 in ordini del giorno.

Sono favorevole all'accoglimento degli ordini del giorno G5.0.1, G5.0.3 e G5.0.4 come raccomandazione. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G5.0.2.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sarei favorevole ad un ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 5.0.13.

Sui restanti emendamenti e ordini del giorno esprimo parere conforme a quello del relatore.

DI GIOVAN PAOLO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (*PD*). Signora Presidente, vorrei sottoporle un richiamo al Regolamento, ma lo faccio solamente adesso, perché ho voluto rispettare la fatica che viene fatta per coordinare questo lavoro e la volontà del collega Lannutti.

Le vorrei ricostruire la sequenza di quanto è avvenuto poco fa, come si fa alcune volte nella scherma: emendamento 4.0.4 illustrato da Lannutti, richiesta di voto elettronico e verifica del sostegno al voto elettronico. Siamo quindi già in fase di votazione, quando i colleghi Baldassarri e Gramazio annunciano alcune cose interessanti. Immediatamente dopo – quindi già in fase di votazione – viene chiesto di trasformare l'emendamento in

qualcosa che non si capisce neanche bene se sia un ordine del giorno impegnativo o di raccomandazione. (*Applausi del senatore Perduca*).

Volevo solo segnalare questa anomalia e vi prego di notare che lo faccio dopo l'accadimento, per non mettere in difficoltà né la Presidenza, né la volontà della persona; ma credo che le regole vadano rispettate, anche perché sono interessato a conoscere le motivazioni dei colleghi che hanno annunciato un voto differente. Non è detto che rovescino i rapporti di forza e c'è il rischio che, ogni volta che siamo in votazione e qualcuno dissente o magari vuole esprimere un'opinione che non cambia nemmeno i numeri, questa venga cancellata semplicemente con un ordine del giorno che – come si sa – è come un sigaro: non si rifiuta a nessuno. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi*).

BARBOLINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBOLINI (*PD*). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, ma la prego di riprendermi se esco fuori dal seminato. Credo di non averne titolo, ma ero incuriosito da una questione legata all'emendamento 5.0.13.

Il sottosegretario Casero ha espresso la disponibilità ad accogliere l'emendamento 5.0.13 se trasformato in ordine del giorno. Poiché ricordo che, in precedenti atti normativi, è stata cassata tutta la procedura della tracciabilità dei pagamenti, vorrei chiedere se all'interno del Governo vi sia il segno di un ripensamento che, ovviamente, saluterei con particolare entusiasmo. Mi sembrava giusto richiamarlo all'attenzione dell'Aula: sarebbe molto opportuno andare in questa direzione e non solo per quanto attiene ai versamenti agli agenti assicurativi.

LANNUTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Signora Presidente, come avevo già anticipato in Commissione, chiedo di aggiungere la mia firma agli ordini del giorno dei colleghi della Lega Nord riferiti all'articolo 5 del provvedimento, perché mi pare che trattino materia di grande interesse. (*Applausi del senatore Torri*).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Vaccari, accoglie l'invito a trasformare l'emendamento 5.2 in ordine del giorno?

VACCARI (*LNP*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.2 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3.

BARBOLINI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Barbolini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.3, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1230

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4 sono stati ritirati e trasformati in ordini del giorno.

Ricordo che gli emendamenti 5.0.5 e 5.0.6 sono inammissibili.

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Signora Presidente, intervengo solo per segnalare che, per errore, nell'ultima votazione ho votato a favore; vorrei che rimanesse agli atti questa mia precisazione.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G5.0.7, G5.0.8, G5.0.9, G5.0.10 e G5.0.11 non verranno posti in votazione.

L'emendamento 5.0.12 è stato ritirato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.0.13 non verrà posto in votazione.

Gli ordini del giorno G5.0.1, G5.0.3 e G5.0.4 sono stati accolti dal Governo come raccomandazione. Senatore Lannutti, insiste per la votazione?

LANNUTTI (*IdV*). No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.0.2 non verrà posto in votazione.

Abbiamo così concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno.

FERRARA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (*PdL*). Signora Presidente, poiché l'organizzazione dei lavori prevede che la seduta termini alle ore 13 e sono previste cinque dichiarazioni di voto, non sarebbe il caso di rinviare le dichiarazioni di voto al pomeriggio?

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, la proposta del senatore Ferrara si intende accolta.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,50*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali (1230)

ORDINI DEL GIORNO

G100

D'ALIA, CINTOLA (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

premessi che:

secondo un articolo dell'*Herald Tribune*, il totale delle remunerazioni dei dipendenti e dei *manager* di *Goldman Sachs* nel 2006, diviso per il numero dei dipendenti, è stato pari a 623 mila dollari a testa;

poiché il 95 per cento dei dipendenti di *Goldman Sachs* ha guadagnato al massimo 80 mila dollari, ciò significa che un 5 per cento del personale, verosimilmente i *manager*, ha portato il valore a quella media;

questo esempio è indicativo della misura sproporzionata delle remunerazioni estreme dei *manager* che hanno impoverito il sistema, generando transazioni e prodotti finanziari di cui il sistema non aveva bisogno,

impegna il Governo:

anche al fine di cercare di ristabilire un clima di fiducia nel sistema bancario da parte dei cittadini, a prevedere dei limiti al trattamento economico, comprensivo dei compensi in natura, corrisposto ai *manager* delle banche interessate dalle misure di cui al decreto in esame per il periodo d'intervento dello Stato.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo come raccomandazione

G101

D'ALIA, CINTOLA (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

premessi che:

come segnalato dall'economista Bini Smaghi, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, e da altri autorevoli esperti è necessario agganciare il tasso interbancario non più all'Euribor, soggetto a troppe fluttuazioni, ma al tasso della BCE;

tale tasso andrebbe ovviamente incrementato da uno *spread* a carico del cliente per rendere conveniente l'erogazione del prestito e senza il quale le banche non concederebbero più prestiti,

impegna il Governo:

a definire, d'intesa con la Banca d'Italia, i parametri per l'adeguamento del livello del tasso interbancario all'effettivo costo della raccolta di denaro da parte delle banche, entro il limite rappresentato dalla somma del tasso stabilito dalla Banca centrale europea e di un differenziale fisso a carico del cliente.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G102

D'ALIA, CINTOLA (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

premessi che:

dai Bollettini della Banca d'Italia emerge un aumento significativo dei segnali di difficoltà, da parte soprattutto delle famiglie, nella restituzione dei prestiti personali e finalizzati;

si teme che tale difficoltà si estendano anche al sistema delle carte di credito, soprattutto di quelle *revolving*;

le difficoltà delle famiglie nel pagamento delle rate dei mutui ipotecari sono state in parte mitigate con l'approvazione, nell'estate scorsa, della convenzione per la rinegoziazione dei mutui prevista dal decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

le momentanee difficoltà nel pagamento delle rate dei prestiti personali o finalizzati potrebbero essere superate con misure analoghe a quelle previste per i mutui ipotecari, scongiurando i pignoramenti dei beni acquistati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di favorire la definizione di un'apposita convenzione, cui dovrebbero aderire obbligatoriamente le banche italiane

che accedono alle misure previste dal provvedimento, al fine di garantire l'accensione di conti di finanziamento agevolati, nuovi o accessori, diretti alla restituzione dei prestiti personali o finalizzati, contratti da soggetti, in momentanee difficoltà economico-finanziarie, riguardanti, nella maggioranza dei casi, l'acquisto di mezzi di trasporto o arredamento ma che spesso sono relativi a finanziamenti di studi universitari per i figli o al pagamento di rette di asili nido o scuole paritarie.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G103

D'ALIA, CINTOLA (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

premessi che:

secondo quanto denunciato dalle associazioni rappresentative degli artigiani, aumentano le revoche delle richieste di affidamento, crollano le disponibilità e raddoppiano i tempi delle pratiche per la concessione di credito da parte delle banche;

l'indice delle condizioni di accesso al credito, che segnava un andamento negativo di -17,9 al 15 ottobre, è passato a -29 alla fine dello stesso mese;

in questa situazione le imprese sono preoccupate e quindi diventano prudenti, atteggiamento che viene amplificato dall'atteggiamento restrittivo delle banche;

il 65 per cento delle banche consultate a livello europeo hanno dichiarato di avere irrigidito gli *standard* creditizi nei confronti delle imprese tra luglio e settembre ed il 37 per cento di aver stretto i requisiti anche per la concessione dei prestiti alle famiglie;

molte imprese stanno fallendo non per difficoltà industriali ma per difficoltà finanziarie;

la necessità ed urgenza di questo decreto diventa proprio quella di evitare la stretta creditizia ora che la crisi ha raggiunto l'economia reale;

il presidente francese Sarkozy ha imposto un obbligo di crescita degli impieghi verso imprese e famiglie del 4 per cento alle banche che hanno ricevuto capitali pubblici ed ha imposto un controllo mensile: chi non rispetterà gli impegni rischia la nazionalizzazione;

l'intervento nelle banche è un intervento che pagheranno i contribuenti in termini di risorse distolte per altre finalità ed è giusto che questo onere si giustifichi con un ritorno positivo per l'economia reale;

attualmente si sono mosse in tale direzione soltanto le regioni, stanziando fondi per sostenere le Imprese,

impegna il Governo:

a vincolare la sottoscrizione o la garanzia data alle banche in difficoltà all'impegno effettivo, da parte della banca interessata, a sostenere il flusso di credito in favore delle imprese e delle famiglie.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo come raccomandazione

G104

D'ALIA, CINTOLA (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

premesso che:

il tema dell'accesso credito è fortemente scosso dai problemi dei mercati finanziari mondiali;

la crisi di liquidità delle banche inciderà sull'offerta di finanziamenti, sia come inasprimento delle condizioni creditizie, sia come restringimento dell'accesso a nuove risorse finanziarie;

dai recenti rilevamenti la capacità di auto finanziamento delle imprese è diminuita determinando un incremento, anche se leggero, del fabbisogno finanziario da parte delle aziende produttrici;

nel Mezzogiorno, le imprese hanno difficoltà strutturali di auto finanziamento ancora maggiori e maggiori sono le difficoltà per l'accesso al credito;

l'imprenditore calabrese Cosimo De Tommaso ha denunciato alcuni giorni fa «nuovi accorgimenti tecnici» che impedirebbero alle piccole e medie imprese del Sud di «operare agevolmente nel sistema creditizio»;

il presidente della Confindustria calabrese Umberto De Rose affermava, ancora, che: «ci fa piacere costatare che il Governo sia intervenuto per scongiurare un eventuale fallimento delle banche ma, a questo punto, chi tutela le piccole e medie imprese meridionali?».

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile provvedimento atto ad agevolare il ricorso al credito da parte delle imprese meridionali, già di per sé problematico prima dell'attuale crisi finanziaria, al fine di evitare che si riversino sull'economia reale del Mezzogiorno, con conseguenze ulteriormente negative su una situazione già gravemente provata, le conseguenze del crollo dei mercati finanziari.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo come raccomandazione

G106

D'ALIA, CINTOLA (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

premessi che:

grazie ad una raccolta di fondi ampia e stabile, un basso tasso di indebitamento e una bassa esposizione di titoli tossici, il sistema bancario italiano ha affrontato la crisi globale in corso senza le pesanti conseguenze che abbiamo riscontrato in altre nazioni;

tuttavia la nostra economia, come peraltro tutte quelle appartenenti all'OCSE, hanno bisogno di ulteriori misure, soprattutto di natura fiscale, oltre a quelle previste dal decreto, per affrontare le difficoltà finanziarie che emergeranno fino alla fine del 2009;

l'elevato debito pubblico non è la sola causa che frena la crescita del nostro Paese. L'altra causa che impedisce allo Stato di mettere in campo misure adeguate per sostenere il rilancio economico è sicuramente l'evasione fiscale che, secondo stime attendibili, si attesterebbe sui 100 miliardi di euro,

impegna il Governo:

a rafforzare la sua azione nei confronti dell'evasione fiscale nel nostro Paese al fine di consentire un alleggerimento della pressione fiscale e liberare risorse utili per la realizzazione di servizi ed infrastrutture adeguate ai moderni standard europei.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo come raccomandazione

G107

D'ALIA, CINTOLA (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

premessi che:

secondo le stime fornite dalla Banca d'Italia, per le famiglie con redditi bassi, la rata di rimborso dei mutui rappresenta circa il 40 per cento dell'intero reddito;

nonostante i tassi siano in discesa il rischio di insolvenza per queste famiglie è, tuttavia, ancora molto alto, anche per effetto dell'aumento del costo della vita in generale;

la possibilità di rinegoziare il mutuo, in applicazione del decreto n. 93 del 2008 del maggio scorso, si è rivelata un insuccesso in quanto molti

hanno preferito puntare sulla discesa dei tassi o sulla maggior convenienza della portabilità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un'ulteriore convenzione con l'ABI, oltre a quella relativa alla rinegoziazione dei mutui, peraltro in scadenza a fine novembre, con la quale le banche, che accedono al programma di stabilizzazione e rafforzamento previsto al presente decreto, si impegnano ad una moratoria delle procedure di esecuzione immobiliari dei mutuatari che si trovino in situazione di insolvenza rispetto al pagamento delle rate sui mutui contratti per l'acquisto della prima casa.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo come raccomandazione

G108

D'ALIA, CINTOLA (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

premesso che:

le indicazioni emerse nel corso della riunione del G20 su quali misure immediate da adottare al fine di stimolare la ripresa economica dopo il crollo dei mercati finanziari, non sono ancora ben definite;

gli strumenti di intervento del decreto-legge n. 154 del 2008 riguardano esclusivamente il settore bancario e creditizio che sembra, tuttavia, aver fortunatamente ben assorbito lo shock iniziale, in virtù della propria solidità;

ferma restando la necessità di sostenere le imprese con un adeguato flusso di credito, le maggiori preoccupazioni sulla ripresa della domanda interna riguardano, soprattutto, le difficoltà del nostro sistema economico di migliorare la produttività totale, specie nel settore dei servizi pubblici,

impegna il Governo:

a favorire con ogni utile strumento la crescita della produttività nel settore dei servizi pubblici, anche attraverso un nuovo programma di liberalizzazioni, dirette ad aumentare la competitività e l'efficienza dell'intero sistema Paese.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo come raccomandazione

G109

D'ALIA, CINTOLA (*)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede che le risorse da destinare ad eventuali interventi di ricapitalizzazione delle banche vengano reperite, oltre che con emissioni di titoli del debito pubblico, con una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero;

le conseguenze dei tagli previsti dal decreto-legge n. 112 del 2008 sono note a tutti e hanno comportato grandi sacrifici per importanti capitoli di spesa del bilancio statale (sicurezza, scuola, lavoro, eccetera);

la Cassa depositi e prestiti è posseduta al 70 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il restante 30 per cento dalle fondazioni bancarie che, a loro volta, detengono gran parte del capitale sociale delle banche che saranno interessate proprio dal presente decreto-legge;

alcuni Paesi europei hanno utilizzato lo strumento della Cassa depositi e prestiti per questo tipo di interventi;

la Cassa depositi e prestiti possiede, inoltre, una liquidità molto forte, pari a circa 90 miliardi di euro,

impegna il Governo

a valutare attentamente la possibilità di utilizzare lo strumento e le disponibilità della Cassa depositi e prestiti per realizzare gli interventi di ricapitalizzazione delle banche, al fine di evitare i tagli generici e lineari ai capitoli di spesa in delicati ed importanti settori del Paese e di garantire una maggior trasparenza dell'intervento previsto, tenendo lontano e separato lo Stato dal sistema bancario.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G110

D'ALIA, CINTOLA (*)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

nonostante la stretta creditizia abbia interessato tutti i settori produttivi del Paese, il settore agricolo denuncia una maggiore sofferenza rispetto agli altri comparti;

le difficoltà tra cui si dibattono le imprese agricole sono imputabili anche ai tagli decisi con la manovra economica estiva che ha colpito duramente alcuni importanti capitoli di spesa del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

se le imprese degli altri comparti denunciano crescenti difficoltà nell'accesso al credito, tali difficoltà aumentano in maniera esponenziale se calate nel settore primario,

impegna il Governo

ad una maggiore attenzione e considerazione delle politiche di sostegno per le imprese agricole attraverso iniziative che direttamente o indirettamente (sollecitando le banche ad agevolare l'accesso al credito) ne sostengano la crescita.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G111

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Il Senato,

In sede di esame del decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione i crisi dei mercati finanziari internazionali (A.S. 1230);

premesso che,

la crisi finanziaria internazionale ha pesantemente colpito il sistema bancario ed ha determinato una stretta sul credito alle piccole e medie imprese, vera ossatura della nostra economia;

gli artigiani e le piccole e medie imprese sono generalmente più dinamiche e adattabili ai cambiamenti ma anche meno capitalizzate e quindi meno pronte a fronteggiare la mancanza di liquidità e più esposte alle restrizioni del credito da parte del sistema bancario;

se si intende effettivamente ridare stabilità al settore bancario e produttivo è indispensabile realizzare un insieme di interventi che, oltre a garantire la stabilità del sistema creditizio, individui soluzioni adeguate per attenuare l'impatto della crisi sulle piccole imprese e infonda nuova fiducia al tessuto economico;

la crisi delle piccole e medie aziende deriva infatti da molti fattori quali le difficoltà di pagamento dei grandi gruppi, il ritardo nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, i costi dell'energia esorbitanti, una pressione fiscale che erode sempre di più i margini di operatività delle Imprese;

indispensabili, per fronteggiare la crisi che investe le piccole e medie imprese, sono gli interventi in ambito fiscale a partire dagli studi di settore: le piccole imprese si trovano infatti ad affrontare le scadenze fiscali senza liquidità e senza certezze sui redditi dell'anno;

la crisi economica ha messo a dura prova la capacità degli studi di settore di rappresentare correttamente la realtà delle imprese e impone interventi correttivi in funzione anticiclica degli strumenti di accertamento fiscale;

il principio della normalità economica fotografata dagli studi di settore si basa su dati del 2006, o precedenti, e pertanto rappresenta un quadro economico che diverge profondamente dai risultati che le imprese stanno conseguendo, siamo infatti in una fase d'emergenza che richiede risposte straordinarie anche sul fronte fiscale;

sono indispensabili interventi selettivi per adeguare gli studi di settore alla crisi soprattutto per alcuni settori più esposti ed è necessario ridurre la loro attuale valenza probatoria, riservando all'amministrazione finanziaria il compito di suffragare i dati relativi agli eventuali maggiori ricavi scaturenti dallo studio stesso con l'ausilio di ulteriori elementi di verifica;

è altresì necessario effettuare un approfondimento dei settori economici maggiormente colpiti, sulla base dei dati disponibili, anche da fonti specializzate, considerando altresì la componente territoriale sulla base delle analisi all'uopo effettuate dagli osservatori regionali,

impegna il Governo:

a individuare, ai fini fiscali, i settori economici in crisi e a prevedere che gli scostamenti risultanti dagli accertamenti conseguenti all'applicazione degli studi di settore costituiscano mere presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e che, in caso di rettifica, spetti all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati;

con riferimento agli altri interventi di sostegno alle piccole e medie imprese, ad attivare un fondo interbancario di garanzia dei crediti, a rafforzare il sistema dei Confidi, a introdurre meccanismi di compensazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione e a prevedere finanziamenti a favore di progetti di investimento e sviluppo delle PMI.

G105

D'ALIA, CINTOLA (*)

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l'accesso al credito da parte di un gran numero di imprese, soprattutto di piccole dimensioni, è stato garantito in questo periodo di scarsa

liquidità, grazie alla presenza dei Consorzi fidi, organismi fondati su una concezione essenzialmente mutualistica e su un'organizzazione dal «basso»;

ogni associazione ha i suoi Consorzi fidi, dalla Coldiretti alla Confcommercio. Soltanto i Confidi degli artigiani aderenti a Fedart sono più di 250, diffusi in tutto il territorio nazionale, e associano quasi 700 mila imprese;

nel corso degli anni i Confidi hanno sviluppato una rete di conoscenze dirette delle realtà imprenditoriali che si è tradotto in un patrimonio fiduciario senza eguali;

essi rappresentano gli interlocutori naturali per le imprese ma anche per le banche in virtù proprio di quel patrimonio di conoscenza acquisito e del capitale fiduciario di cui sono depositari,

impegna il Governo:

a favorire con ogni utile provvedimento l'attività dei Confidi nell'azione di sostegno alle imprese e del capitalismo di territorio, salvaguardandone la natura mutualistica e rafforzandone l'importante ruolo di cerniera tra imprese e sistema bancario in questa particolare contingenza economica.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G112

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Il Senato,

In sede di esame del decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione i crisi dei mercati finanziari internazionali (A.S. 1230);

premesso che,

il decreto-legge in esame è volto a prevedere la possibilità di un intervento statale a sostegno delle banche che dovessero trovarsi in situazione di instabilità a seguito della seria crisi finanziaria in cui versa il sistema bancario e creditizio mondiale;

è lo stesso titolo del decreto a prevedere che le misure siano finalizzate non solo alla stabilità del sistema creditizio, ma anche alla continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori,

le norme del provvedimento in esame autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale

deliberati da banche italiane che presentino una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia;

a fronte di queste disposizioni sembrano però essere assenti misure che realmente garantiscano i cittadini, siano essi piccole e medie imprese, siano essi mutuatari in difficoltà con i pagamenti; in un contesto già ampiamente recessivo, la possibilità di insolvenza per mancanza di liquidità di una quota consistente di imprese diventa quindi molto più probabile;

nell'attuale fase di emergenza che dall'economia finanziaria, data la dimensione e la diffusione dei soggetti coinvolti, si sta rapidamente estendendo all'economia reale tali misure sono, invece, necessarie per sostenere l'economia ed evitare che la crisi si ripercuota sui soggetti più deboli,

impegna il Governo

adoperarsi in ogni modo, anche attraverso la predisposizione di ulteriori provvedimenti legislativi, affinché siano estesi i meccanismi di garanzia del credito per le piccole e medie imprese, attraverso la costituzione di un Fondo temporaneo e straordinario garantito dallo Stato che migliori la valutazione dei crediti che le PMI intrattengono con il sistema bancario direttamente oppure tramite il sistema dei Confidi.

G113

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali (A.S. 1230);

premesso che,

il decreto-legge in esame è volto a prevedere la possibilità di un intervento statale a sostegno delle banche che dovessero trovarsi in situazione di instabilità a seguito della seria crisi finanziaria in cui versa il sistema bancario e creditizio mondiale;

è lo stesso titolo del decreto a prevedere che le misure siano finalizzate non solo alla stabilità del sistema creditizio, ma anche alla continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori;

le norme del provvedimento in esame autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentino una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia;

a fronte di queste disposizioni sembrano però essere assenti misure che realmente garantiscano i cittadini, siano essi piccole e medie imprese, siano essi mutuatari in difficoltà con i pagamenti; in un contesto già ampiamente recessivo, la possibilità di insolvenza per mancanza di liquidità di una quota consistente di imprese diventa quindi molto più probabile;

nell'attuale fase di emergenza che dall'economia finanziaria, data la dimensione e la diffusione dei soggetti coinvolti, si sta rapidamente estendendo all'economia reale tali misure sono, invece, necessarie per sostenere l'economia ed evitare che la crisi si ripercuota sui soggetti più deboli,

impegna il Governo

adoperarsi in ogni modo, anche attraverso la predisposizione di ulteriori provvedimenti legislativi, affinché siano estesi i meccanismi di garanzia del credito per le piccole e medie imprese, attraverso la concessione della garanzia statale di ultima istanza ai crediti concessi dalle banche alle PMI ed assistiti dalla garanzia di un Fondo finanziato con i contributi volontari degli stessi istituti di credito.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G114

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione i crisi dei mercati finanziari internazionali (A.S. 1230);

premesso che,

il decreto-legge in esame è volto a prevedere la possibilità di un intervento statale a sostegno delle banche che dovessero trovarsi in situazione di instabilità a seguito della seria crisi finanziaria in cui versa il sistema bancario e creditizio mondiale;

è lo stesso titolo del decreto a prevedere che le misure siano finalizzate non solo alla stabilità del sistema creditizio, ma anche alla continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori,

le norme del provvedimento in esame autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentino una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia;

a fronte di queste disposizioni sembrano però essere assenti misure che realmente garantiscano i cittadini, siano essi piccole e medie imprese, siano essi mutuatari in difficoltà con i pagamenti; in un contesto già ampiamente recessivo, la possibilità di insolvenza per mancanza di liquidità di una quota consistente di imprese diventa quindi molto più probabile;

nell'attuale fase di emergenza che dall'economia finanziaria, data la dimensione e la diffusione dei soggetti coinvolti, si sta rapidamente estendendo all'economia reale tali misure sono, invece, necessarie per sostenere l'economia ed evitare che la crisi si ripercuota sui soggetti più deboli,

impegna il Governo

a garantire, anche attraverso la predisposizione di ulteriori provvedimenti legislativi, in via straordinaria e per un periodo di tempo limitato, operazioni di posticipazione del pagamento delle rate dei prestiti concessi dagli istituti di credito alle piccole e medie imprese.

G115

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione i crisi dei mercati finanziari internazionali (A.S. 1230);

premesso che,

il decreto-legge in esame è volto a prevedere la possibilità di un intervento statale a sostegno delle banche che dovessero trovarsi in situazione di instabilità a seguito della seria crisi finanziaria in cui versa il sistema bancario e creditizio mondiale;

il decreto contiene, tra le altre, norme riguardanti il Fondo alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti, istituito per indennizzare i risparmiatori, vittime di frodi finanziarie, che abbiano subito un danno ingiusto altrimenti non risarcito e che abbiano sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina;

il recente fallimento della Lehman Brothers ha visto coinvolti molti soggetti italiani, tra i quali alcune pubbliche amministrazioni che avevano sottoscritto contratti derivati con la banca d'affari; si tratta di un insieme eterogeneo, che va da amministrazioni statali ad enti territoriali di grandi dimensioni come le regioni, fino ad enti di piccola dimensione come alcuni comuni;

è impensabile e svantaggiosa, considerate le possibili ricadute finanziarie, l'ipotesi che tali enti partecipino singolarmente a tutti i procedimenti legali che si svolgeranno nei prossimi mesi ed anni,

impegna il Governo

ad attivare un processo finalizzato al coordinamento delle iniziative relative all'ammissione a procedure concorsuali delle società del gruppo Lehman Brothers mediate l'assunzione in capo al Ministero dell'economia e delle finanze della rappresentanza legale delle pubbliche amministrazioni coinvolte.

G116

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali (A.S. 1230);

premesso che,

l'ampiezza e la gravità della crisi finanziaria internazionale sta coinvolgendo tutti i settori delle attività dei mercati dei titoli, interessando non solo la solidità delle principali istituzioni finanziarie, ma la stessa credibilità delle primarie forme di raccolta del risparmio;

il provvedimento in esame concentra la sua azione esclusivamente su procedure di sostegno degli istituti di credito, che si dovessero trovare in situazioni di crisi di liquidità, tralasciando completamente ambiti altrettanto cruciali, quali i rendimenti dei fondi pensione, mettendo a repentaglio le rendite che andranno ad integrare la pensione pubblica;

il dato complessivo delle performance, nei primi dieci mesi dell'anno, segna infatti un rosso dell'8 per cento per i fondi negoziali e per quelli aperti, mentre il dato è anche peggiore per i Pip;

a questo scopo la Covip, l'organo di vigilanza sui fondi pensione, ha chiesto un intervento governativo, che protegga i risparmi di chi è appena andato o sta andando in pensione;

l'intervento del paracadute pubblico sarebbe limitato ad un anno e riguarderebbe - secondo i calcoli della Covip - tra i 10 e i 20 mila lavoratori iscritti, quanti cioè hanno abbandonato l'attività lavorativa a partire dalla fine dell'agosto scorso. La protezione fornita dallo Stato servirebbe quindi a compensare le perdite subentrante negli ultimi mesi di bufera finanziaria, riportando le lancette indietro nel tempo, prima che si scatenasse l'inferno sui mercati,

impegna il Governo

ad adottare adeguate misure al fine di tutelare i lavoratori che sono appena andati o stanno andando in pensione e che hanno dirottato i propri risparmi sui fondi pensione.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 157 del 2008.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 9 OTTOBRE 2008, n. 155

All'articolo 1:

al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2009,», le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate tenendo conto delle condizioni di mercato. Le predette operazioni possono essere effettuate, alle stesse condizioni e con gli stessi presupposti, anche con riferimento ad aumenti di capitale di società capogruppo di gruppi bancari italiani»;

al comma 2, alinea, le parole: «La sottoscrizione è effettuata» sono sostituite dalle seguenti: «La sottoscrizione e la prestazione di garanzia di cui al comma 1 sono effettuate»;

al comma 3, le parole da: «, sono privilegiate» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «:

- a) sono prive del diritto di voto;*
- b) sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni;*
- c) non sono computate nel limite di cui all'articolo 2351, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile;*
- d) sono riscattabili da parte dell'emittente a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie e di solvibilità della banca, né del gruppo bancario di appartenenza»;*

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Con i decreti di cui all'articolo 5 sono definite, secondo criteri omogenei, le modalità con cui il Ministro dell'economia e delle finanze esercita, in qualità di azionista, gli ulteriori diritti connessi alle azioni di cui al comma 3 del presente articolo»;

al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;

al comma 6, le parole: «Non si applicano al Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente articolo non si applicano»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condi-

zioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane, o passività delle banche italiane controparti, aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera *d*), possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente. L'onere di tali operazioni per le banche controparti è definito tenuto conto delle condizioni di mercato. I flussi finanziari relativi agli interessi sui titoli oggetto di scambio sono registrati in appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio dello Stato.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.

4. I crediti del Ministero dell'economia e delle finanze rivenienti dalle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili e immobili, che prevale su ogni altro privilegio.

5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate sulla base della valutazione, da parte della Banca d'Italia, dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 anche nei confronti delle banche delle quali ha sottoscritto aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto».

All'articolo 2:

al comma 1, la parola: «italiane» è sostituita dalle seguenti: «o di gruppi bancari italiani» e le parole: «di cui agli articoli 70, e seguenti,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al titolo IV»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «a favore delle banche» sono inserite le seguenti: «o delle società capogruppo di un gruppo bancario».

All'articolo 3:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità per assicurare l'idonea e tempestiva pubblicità del perfezionamento del contratto di garanzia finanziaria a tutela del debitore ceduto e del debitore del credito dato in pegno ai sensi del comma 1»;

al comma 2, dopo le parole: «può rilasciare» sono inserite le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2009,» e dopo le parole: «finanziamenti erogati» è inserita la seguente: «discrezionalmente».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «delle banche italiane» sono soppresse;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di razionalizzare la disciplina della liquidità giacente all'interno del sistema bancario e finanziario su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 345-ter:

1) dopo le parole: "prescrizione del relativo diritto" sono inserite le seguenti: ", di cui all'articolo 84, secondo comma, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno";

2) la parola: "marzo" è sostituita dalla seguente: "maggio";

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo";

b) al comma 345-quater, primo periodo, dopo le parole: "comma 343" sono aggiunte le seguenti: "entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione";

c) al comma 345-quinquies:

1) dopo le parole: "delle finanze" sono inserite le seguenti: "entro il 31 marzo di ogni anno";

2) la parola: "marzo" è sostituita dalla seguente: "maggio";

d) al comma 345-octies, primo periodo, dopo le parole: "relativo versamento" sono inserite le seguenti: ", entro il termine di cui al medesimo regolamento,";

e) dopo il comma 345-octies sono inseriti i seguenti:

"345-novies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi di cui ai commi 343 e 344, i limiti dell'inden-

nizzo, le priorità per l'attribuzione degli indennizzi e le eventuali ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 343 a 345-*octies*. La gestione del fondo di cui al comma 343 è affidata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro.

345-decies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la quota del fondo, di cui al comma 343, destinata alla tutela dei soggetti di cui al medesimo comma 343 nonché al comma 344, e sono altresì stabilite la quota del predetto fondo destinata al finanziamento della ricerca scientifica, nonché quella destinata in favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.

345-undecies. Le somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione C(2008)3492 definitivo della Commissione europea, del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato n. C42/2006, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo speciale di cui all'articolo 81, comma 29, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

345-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le modalità di richiesta e di attivazione delle agevolazioni per i beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, provvedendo, ove occorra, ai sensi dell'articolo 81, comma 38, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008. Ai fini dell'attuazione del presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 36, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, si applicano alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici e alle società concessionarie della distribuzione dell'energia elettrica e del gas. Le agevolazioni di cui al comma 375 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, della legge 12 giugno 1984, n. 222, introdotto dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano anche ai beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

345-terdecies. Il trasferimento degli strumenti finanziari al fondo di cui al comma 343 è effettuato previa liquidazione degli stessi e al netto dei costi sostenuti per la negoziazione, secondo le condizioni contrattuali in vigore tra le parti, in base ai seguenti criteri:

a) per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, al prezzo di liquidazione sul mercato, da eseguire in uno dei dieci giorni

di mercato aperto antecedenti la scadenza del termine per il versamento al fondo;

b) per gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, secondo le condizioni contrattualmente stabilite in sede di sottoscrizione, ivi compresa l'ipotesi di rimborso anticipato. La liquidazione avviene nei dieci giorni antecedenti la scadenza del termine per il versamento al fondo. Nei casi in cui, per le caratteristiche degli strumenti finanziari o per le particolari condizioni di mercato, si verificano difficoltà oggettive nella liquidazione, ne viene data comunicazione, almeno un mese prima della scadenza del termine per il versamento al fondo, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, che definisce le modalità specifiche di devoluzione al fondo;

c) in sede di prima applicazione del comma 345, il termine per il versamento al fondo del controvalore degli strumenti finanziari è fissato al 31 maggio 2009.

345-quaterdecies. La disciplina tecnica per l'effettiva attivazione del fondo di cui al comma 343 è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

345-quinquiesdecies. All'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, le parole: ' , che vengono liquidati dal fondo mediante procedure ad evidenza pubblica' sono soppresse. L'articolo 5 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007 è abrogato".
All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole: «e di concessione della garanzia statale» sono sostituite dalle seguenti: «, di concessione della garanzia statale, di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2,»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ogni tre mesi alle Camere una relazione sull'attuazione degli interventi effettuati ai sensi del presente decreto»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «1-bis, commi 1 e 3,»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 7, del presente decreto.

2-ter. Le operazioni di cui agli articoli 1, comma 1, e *1-bis*, comma 2, sono effettuate in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. Per le operazioni di cui all'articolo *1-bis*, comma 2, è autorizzata l'apertura di appositi conti presso la Tesoreria statale».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. Fino al 31 dicembre 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate tenendo conto delle condizioni di mercato. Le predette operazioni possono essere effettuate, alle stesse condizioni e con gli stessi presupposti, anche con riferimento ad aumenti di capitale di società capogruppo di gruppi bancari italiani.

2. La sottoscrizione e la prestazione di garanzia di cui al comma 1 sono effettuate sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi:

- a)* la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
- b)* l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca presentato per la deliberazione dell'aumento di capitale;
- c)* le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca richiedente, per il periodo di durata del programma di stabilizzazione e rafforzamento.

3. Le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla data di sottoscrizione fino alla data di eventuale cessione:

- a) sono prive del diritto di voto;
- b) sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni;
- c) non sono computate nel limite di cui all'articolo 2351, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile;
- d) sono riscattabili da parte dell'emittente a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie e di solvibilità della banca, né del gruppo bancario di appartenenza.

3-bis. Con i decreti di cui all'articolo 5 sono definite, secondo criteri omogenei, le modalità con cui il Ministro dell'economia e delle finanze esercita, in qualità di azionista, gli ulteriori diritti connessi alle azioni di cui al comma 3 del presente articolo.

4. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, le variazioni sostanziali al programma di stabilizzazione e rafforzamento di cui al comma 1 sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

5. Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente articolo, non si applicano le limitazioni alla partecipazione al capitale di cui al capo V del titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. La qualità di socio di banca popolare è acquisita dalla data di sottoscrizione delle azioni.

6. Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

- a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle impo-

ste sui redditi delle persone fisiche; nonchè quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonchè sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

7-bis. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

8. I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

EMENDAMENTI

1.1

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge, 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. potrà utilizzare il differenziale tra la raccolta effettuata da Poste italiane S.p.A. e gli impieghi verso lo Stato, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, di cui al comma 7, lettera *a)*, del presente articolo, per acquistare valori mobiliari azionari di emittenti italiane quotate, i cui *ratios* patrimoniali fossero inferiori ai parametri vigenti.

7-ter. Tali azioni non attribuiscono il diritto di voto nelle assemblee ordinarie per quattro anni dalla data di acquisto.

7-quater. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha l'obbligo di vendere i titoli di cui al comma *7-bis* non appena essi raggiungano un prezzo tale da consentire un rendimento pari all'Euribor maggiorato di 300 punti, quale risulta al momento della vendita e su base temporale riferita all'anno"».

1.2

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.2

Al comma 1, sostituire le parole: «a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi.» *con le seguenti:* «ad accordare un prestito, anche sottoscrivendo strumenti obbligazionari, per favorire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale prestito può essere effettuato a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi. Il prestito dovrà essere accordato a condizione di mercato e restituito entro 5 anni».

1.3

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.3

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «deliberati da banche» *fino a:* «non sia stato ancora perfezionato» *con le seguenti:* «, ovvero strumenti obbligazionari o di prestito i quali, ai sensi delle normative vigenti, siano congrui con l'obiettivo di rafforzare i coefficienti patrimoniali degli istituti bancari, deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Si ricorre alla sottoscrizione di aumenti di capitale in caso di situazioni di insolvenza o di grave crisi di liquidità, accertate dalla Banca d'Italia. La sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale, ovvero l'emissione di altri strumenti finanziari, non siano stati ancora perfezionati».

1.4

D'ALIA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.4

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia» con le seguenti: «in cui il rapporto fra il patrimonio di base delle banche e le loro attività, al netto di quegli strumenti finanziari che possono essere emessi dalle banche sotto forma di obbligazioni, certificati di deposito e buoni fruttiferi o altri titoli e sono rimborsati ai sotto scrittori su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia, sia inferiore al 6 per cento e accertato dalla stessa Banca d'Italia».

1.5

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «di 36 mesi,» aggiungere le seguenti: «e che la banca interessata qualora in possesso di quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia le ceda al Ministero dell'economia e delle finanze secondo il regolamento di cui all'articolo 1-bis».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modalità di restituzione del capitale della Banca d'Italia ai quotisti)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Banca d'Italia e le competenti Commissioni parlamentari, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua le modalità di rimborso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia alle banche di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. La restituzione delle quote di partecipazione dovrà avvenire tenendo conto:

- a) del valore nominale delle partecipazioni medesime;
- b) della media degli utili netti assegnati ai partecipanti negli ultimi cinque anni.

2. Le risorse necessarie per il rimborso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia di cui al comma 1 sono individuate con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge».

1.6

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.6

Al comma 1, dopo le parole: «di 36 mesi,» aggiungere le seguenti: «, nonché sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione della banca di non stipulare da parte dell'istituto di credito strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, salvo quelli previsti espressamente dal regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui, all'articolo 1-bis».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Strumenti finanziari derivati ammessi)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua la tipologia dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati che i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge possono stipulare».

1.7

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «di 36 mesi,» aggiungere le seguenti: «e che siano state recepite nel proprio statuto le disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004».

1.8

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «di 36 mesi,» aggiungere le seguenti: «, nonché sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione della banca una riduzione di almeno il 10 per cento di tutte gli emolumenti e

le indennità di cui beneficiano gli amministratori esecutivi, i dirigenti apicali e i membri del Consiglio d'amministrazione medesimo».

1.9

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.9

Al comma 1, dopo le parole: «di 36 mesi,» aggiungere le seguenti: «, nonché sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione della banca che non saranno più incluse tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano gli amministratori e i membri del Consiglio d'amministrazione medesimo le azioni di cui alla lettera g-bis) dell'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».

1.10

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.10

Al comma 1, dopo le parole: «di 36 mesi,» aggiungere le seguenti: «, nonché sia previsto, nell'ambito del citato programma di stabilizzazione e rafforzamento, il mantenimento di un volume di crediti da accordare alle piccole e medie imprese non inferiore alla media degli ultimi tre anni incrementato del 5 per cento».

1.11

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.11

Al comma 1, dopo le parole: «di 36 mesi,» aggiungere le seguenti: «, nonché sia previsto, nell'ambito del citato programma di stabilizzazione e rafforzamento, una revisione dei mutui prima casa a tasso variabile che preveda un sostanziale avvicinamento del tasso di riferimento al valore del tasso applicato dalla Banca centrale europea».

1.12

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.12

Al comma 1, dopo le parole: «di 36 mesi,» aggiungere le seguenti: «, nonché sia prevista, nell'ambito del citato programma di stabilizzazione e rafforzamento, il temporaneo non ricorso alle procedure esecutive immo-

biliari dei mutuatari che non hanno pagato le rate del corrispondente mutuo garantito da ipoteca su immobile contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale».

1.13

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «di 36 mesi», aggiungere le seguenti: «, nonché siano rispettati i requisiti di onorabilità degli esponenti della banca interessata, di cui agli articoli 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Requisiti di onorabilità degli esponenti degli istituti di credito)

1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Le assemblee dei soci non possono deliberare il reintegro degli esponenti aziendali sospesi temporaneamente a seguito di condanna non definitiva, ovvero di applicazione di una misura di prevenzione o cautelare, fino a quando il procedimento penale non è giunto a sentenza definitiva".

2. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Le assemblee dei soci non possono deliberare il reintegro degli esponenti aziendali sospesi temporaneamente a seguito di condanna non definitiva, ovvero di applicazione di una misura di prevenzione o cautelare, fino a quando il procedimento penale non è giunto a sentenza definitiva"».

1.14

LANNUTTI, PEDICA, MASCITELLI, CARLINO

Inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «di 36 mesi», aggiungere le seguenti: «, nonché siano sostituiti gli esponenti della banca interessata che abbiano subito sanzioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari di cui agli articoli dal 2621 al 2637 del codice civile così come modificati dalla presente legge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disciplina sanzionatoria in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari)

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali e illegale distribuzione degli utili o di acconti sui dividendi*). - Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000:

1) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i sindaci e i liquidatori i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fraudolentemente espongono fatti o informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società o del gruppo al quale essa appartiene od omettono in tutto o in parte fatti o informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, concernenti le condizioni medesime. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

2) gli amministratori che:

a) in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base a un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti, anche attingendo a riserve costituite con gli stessi utili;

b) ripartiscono utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve o ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite;

3) gli amministratori che distribuiscono acconti sui dividendi:

a) in violazione dell'articolo 2433-bis;

b) in mancanza di approvazione, da parte dell'assemblea dei soci o del consiglio di sorveglianza, del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto dall'articolo 2433-*bis*, quinto comma, o in difformità da essi o sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi.

La punibilità è esclusa se la falsità o le omissioni riguardano società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e se tali falsità e omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. L'alterazione si intende sensibile quando le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto superiore all'1 per cento o quando le falsità o le omissioni sono conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non inferiore al 10 per cento da quella corretta.

Il reato è estinto se la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve di cui al primo comma, numero 2), avviene prima del termine ultimo previsto dallo statuto per l'approvazione del bilancio.

Nei casi di cui al primo comma, numeri 1) e 2), la pena è aumentata di un terzo se il fatto cagiona un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sociali".

2. Dopo l'articolo 2621 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

"Art. 2621-*bis*. - (*Circostanze aggravanti*). - La pena per il fatto previsto dall'articolo 2621 è della reclusione da quattro a dodici anni:

1) se il fatto riguarda società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

2) se cagiona un danno patrimoniale a un rilevante numero di risparmiatori. Il numero di risparmiatori si intende rilevante quando superi lo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione;

3) se il fatto cagiona un grave danno all'economia nazionale. Il danno si intende grave quando consista nella distruzione o nella riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

Eventuali circostanze attenuanti sono escluse dalla comparazione di cui all'articolo 69 del codice penale e sono valutate per ultime.

Art. 2621-*ter*. - (*Circostanze attenuanti ed estinzione del reato*). - La pena per il fatto previsto dall'articolo 2621 è ridotta alla metà se ricorre la circostanza di cui all'articolo 62, numero 4), del codice penale.

Nei casi previsti dall'articolo 2621, ove non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 2621-bis, e dal primo comma del presente articolo, il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione".

3. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2622. - (*Divulgazione di notizie sociali riservate*). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i sindaci nonché i liquidatori di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del medesimo testo unico, e successive modificazioni, che si servono a profitto proprio o altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, ferme restando le sanzioni previste dagli articoli 187-bis, 187-ter e 187-quater del citato testo unico, e successive modificazioni, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Il delitto è perseguibile d'ufficio".

4. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000";

b) al secondo comma, le parole: "della reclusione da uno a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 30.000 a euro 150.000".

5. All'articolo 2625 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro" sono sostituite dalle seguenti: "la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000";

b) al secondo comma, le parole: "si applica la reclusione fino ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 20.000 a euro 100.000".

6. All'articolo 2626 del codice civile, le parole: "con la reclusione fino ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000".

7. L'articolo 2627 del codice civile è abrogato.

8. All'articolo 2628 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "con la reclusione fino ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Nel caso in cui ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 2621-*bis* si applicano la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da euro 100.000 a euro 300.000";

c) al terzo comma sono premesse le seguenti parole: "Nei casi di cui ai commi primo e secondo,".

9. All'articolo 2629 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "a querela della persona offesa," sono soppresse, e le parole: "con la reclusione da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione".

10. All'articolo 2632 del codice civile, le parole: "con la reclusione fino ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000".

11. All'articolo 2633 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: ", a querela della persona offesa," sono soppresse e le parole: "con la reclusione da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione".

12. All'articolo 2634, primo comma, del codice civile, le parole: "con la reclusione da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000".

13. All'articolo 2637 del codice civile, le parole: "della reclusione da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "della reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 100.000 a euro 300.000"».

1.15

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.15

Al comma 1, al secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «e che la banca stessa non abbia negoziato prodotti finanziari tossici o altamente speculativi».

1.16

LANNUTTI, PEDICA, CARLINO, MASCITELLI

Ritirato e trasformato nell'odg G1.16

All'articolo 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Nell'ambito del programma di stabilizzazione e rafforzamento di cui al comma 1, la banca deve prevedere una revisione dei mutui prima casa a tasso variabile concessi, in modo tale da prevedere un sostanziale avvicinamento del tasso di riferimento al valore del tasso applicato dalla Banca Centrale Europea, anziché prevedere l'aggancio dei citati prestiti al tasso Euribor».

1.17

D'ALIA, CINTOLA (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.17

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La sottoscrizione o la garanzia è altresì condizionata alla sottoscrizione da parte della banca interessata di una convenzione in cui sono definiti l'impegno a sostenere il flusso di credito in favore delle imprese e delle famiglie».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.18

D'ALIA, CINTOLA (*)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il trattamento economico, comprensivo dei compensi in natura, corrisposto ai singoli membri della direzione generale, del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza e del collegio sindacale delle banche interessate dalle misure di cui al presente articolo, non possono essere superiori a 500.000 euro annui».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.19

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Respinto

Al comma 2, sostituire l'alea con la seguente: «La sottoscrizione e la prestazione di garanzia di cui al comma 1 sono effettuate su proposta della Banca d'Italia che valuta i seguenti elementi:».

1.20

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi:» *con le seguenti:* «su proposta della Banca d'Italia che valuta i seguenti elementi:».

1.21

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.21

Al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le parole: «, nonché: il mantenimento, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, della disponibilità della banca a concedere crediti a prezzi di mercato a vantaggio delle imprese di piccola e media dimensione con riferimento ai volumi concessi nella media degli ultimi due anni e alla loro crescita tendenziale; l'adesione della banca all'obiettivo di escludere il ricorso all'escussione delle garanzie ipotecarie per i mutuatari di abitazioni di residenza temporaneamente in difficoltà, anche promuovendo, di concerto con

le autorità pubbliche competenti, schemi che permettano alle famiglie insolventi di restare nelle abitazioni acquistate in qualità di inquilini o comproprietari; la modifica degli schemi di remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti apicali in modo tale da escludere nel primo anno successivo all'intervento da parte dello Stato il pagamento di parti variabili della retribuzione e di altri *bonus* agli amministratori esecutivi e da definire successivamente nuovi criteri per la remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti apicali tali da legare gli schemi di incentivazione alla creazione di valore a lungo termine».

1.22

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «fino alla data di eventuale cessione,» con le seguenti: «fino alla data della loro cessione che deve avvenire comunque entro un anno dalla loro sottoscrizione.»

1.23

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Ritirato

Al comma 3, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «e in ogni caso non prevedono l'esercizio del diritto di voto per la nomina di amministratori esecutivi, ovvero delegati all'esercizio di poteri di gestione.»

1.24

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Ritirato

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La natura dei diritti connessi alle azioni privilegiate di cui al presente comma, nonché di quelli connessi al possesso di obbligazioni di cui al comma 1, e le modalità con cui il Ministro dell'economia e delle finanze esercita tali diritti in qualità di azionista o di obbligazionista, sono stabiliti, attraverso la definizione di criteri omogenei e di procedure trasparenti, nei decreti di cui all'articolo 5 e in ogni caso non prevedono l'esercizio del diritto di

voto per la nomina di amministratori esecutivi, ovvero delegati all'esercizio di poteri di gestione».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1.25

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.25

Al comma 4, dopo la parola: «azioni» aggiungere le seguenti: «o delle obbligazioni».

1.26

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «sono soggette alla preventiva approvazione del ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,» con le seguenti: «sono soggette alla preventiva approvazione della Banca d'Italia, sentito il ministero dell'economia e delle finanze».

1.27

D'ALIA

Respinto

Al comma 4 sostituire la parola: «sentita» con la seguente: «d'intesa».

1.28

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «sentita la Banca d'Italia» con le seguenti: «e della Banca d'Italia».

1.29

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Ritirato

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il valore complessivo delle azioni o delle erogazioni cui al comma 1, in possesso del Ministero dell'economia e delle finanze, è iscritto in una specifica sezione separata nel conto del patrimonio dello Stato».

1.30

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il programma di stabilizzazione e rafforzamento, in ogni caso, individua il limite temporale massimo entro cui il Ministero dell'economia e delle finanze dismette la proprietà delle azioni acquisite ovvero delle obbligazioni sottoscritte».

1.31

D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 3, dell'articolo 21 della legge 59 del 1992, dopo le parole: "gli articoli 2" inserire il numero: "4"».

1.32

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «e delle finanze», aggiungere le seguenti: «e sentite la Commissione bicamerale speciale di cui all'articolo 1-bis che deve esprimere inderogabilmente il proprio parere entro 48 ore dalla sua trasmissione al Parlamento»; al comma 8, sostituire le parole: «sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.», con le seguenti: «sono comunicati con immediatezza alla Corte dei conti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione di una Commissione bicamerale di vigilanza sulla stabilità del sistema creditizio)

1. È istituita una Commissione parlamentare bicamerale di vigilanza sulla stabilità del sistema creditizio, di seguito denominata "Commissione", al fine di esprimere un parere sui decreti del presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge.

2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

3. La Commissione, nella prima seduta, elegge l'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

4. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

6. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni"».

1.33

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Le parole da: «Al Comma 7» a: «delle risorse» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 7 lettera a), dopo le parole: «destinate alla ricerca» aggiungere le seguenti: «delle risorse del fondo per le politiche sociali».

1.34

LANNUTTI, CARLINO, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «destinate alla ricerca» aggiungere le seguenti: «delle risorse del Fondo per l'occupazione».

1.35

LANNUTTI, ASTORE, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Precluso

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «destinate alla ricerca» aggiungere le seguenti: «delle risorse del fondo per i non autosufficienti».

1.36

LANNUTTI, PARDI, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.36

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «destinate alla ricerca» aggiungere le seguenti: «delle risorse per la scuola pubblica».

1.37

LANNUTTI, PEDICA, CARLINO, MASCITELLI

Precluso

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «destinate alla ricerca;» aggiungere le seguenti: «delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo».

1.38

LANNUTTI, RUSSO, CARLINO, PEDICA

Precluso

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «destinate alla ricerca;» aggiungere le seguenti: «delle risorse per il risparmio energetico e per le fonti energetiche rinnovabili».

1.39

LANNUTTI, LI GOTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Precluso

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «destinate alla ricerca;» aggiungere le seguenti: «delle risorse del fondo unico per la giustizia».

1.40

LANNUTTI, RUSSO, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Precluso

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «destinate alla ricerca;» aggiungere le seguenti: «delle risorse per la difesa del suolo».

1.41

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

1.42

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Al comma 7, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per finanziare le operazioni di cui al presente articolo il Governo può ricorrere alla emissione di titoli del debito pubblico da autorizzare con apposita disposizione di legge».

1.43

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Respinto

Al comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia, nel rispetto degli accordi internazionali e secondo le modalità di cui all'articolo 1-bis».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Cessione di una quota delle riserve auree italiane)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia, compatibilmente con gli impegni assunti in materia negli accordi internazionali e con la Banca Centrale Europea (BCE) in merito all'euro, analogamente a quanto fatto da altri Stati dell'Unione Europea».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100 (testo 2)

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 9 ottobre 2008, n.155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali (A.S. 1230),

premesso che:

il decreto-legge in esame è volto a prevedere la possibilità di un intervento statale a sostegno delle banche che dovessero trovarsi in situazione di instabilità a seguito della seria crisi finanziaria in cui versa il sistema bancario e creditizio mondiale;

è lo stesso titolo del decreto a prevedere che le misure siano finalizzate non solo alla stabilità del sistema creditizio ma anche alla continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori;

le norme del provvedimento in esame autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentino una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia;

a fronte di queste disposizioni sembrano però essere assenti misure che realmente garantiscano i cittadini, siano essi piccole e medie imprese, siano essi mutuatari in difficoltà con i pagamenti;

nell'attuale fase di emergenza che dall'economia finanziaria, data la dimensione e la diffusione dei soggetti coinvolti, si sta rapidamente estendendo all'economia reale tali misure sono, invece, necessarie per sostenere l'economia ed evitare che la crisi si ripercuota sui soggetti più deboli,

impegna il Governo:

a vigilare e ad adoperarsi in ogni modo, per quanto di sua competenza, affinché le operazioni di cui all'articolo 1 del decreto in esame siano associate all'impegno da parte degli istituti di credito a garantire, attraverso apposite clausole inserite nel programma di stabilizzazione, che:

a) sia mantenuto inalterato il *trend* storico dei flussi di credito erogati alle piccole e medie imprese;

b) sia facilitato il ripagamento dei mutui per l'acquisto della prima casa attraverso il contenimento dei tassi applicati;

c) sia favorito l'accesso gratuito alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, senza alcuna spesa per gli atti di surroga;

d) non si facciano scattare le ipoteche sulle prime case delle famiglie in difficoltà ovvero sia consentito a tali famiglie di alloggiare nelle case che hanno comprato ma che non sono più in grado di pagare;

e) siano modificati gli schemi retributivi del *management*, escludendo inizialmente la corresponsione di premi e *bonus* e rivedendo poi il complessivo schema di incentivazione dei *manager*, ancorandolo non più a obiettivi di breve termine, ma a parametri di lungo periodo;

ad inserire i dati relativi agli andamenti delle suddette variabili nella relazione che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetterà trimestralmente al Parlamento.

(*) Accolto dal Governo

G1.101

D'ALIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto in esame prevede l'intervento dello Stato, sotto forma di sottoscrizione o garanzia degli aumenti di capitale, nel caso in cui le banche presentino una situazione di «inadeguatezza patrimoniale»;

il termine «inadeguatezza» è un termine vago, sottolineato da analisti economici e finanziari, per cui sarebbe meglio agganciare le condi-

zioni che determinano l'intervento dello Stato a dei parametri ben definiti, quale il *Core Tier 1*;

secondo le ultime rilevazioni i *Core Tier 1* delle banche italiane vanno dal 4 per cento del Banco popolare al 7,02 dell'Ubi. Da tenere presente che i *Core Tier 1* delle banche europee viaggiano ad una media dell'8-9 per cento;

la ricapitalizzazione delle banche inglesi con sostegno pubblico sta spingendo verso l'8 per cento mentre prima della crisi bastava il 6 per cento. Ma più in generale è l'Europa che sta imponendo una rivisitazione dei livelli raccomandati dei due principali rapporti (*Tier 1* e *Core Tier 1*);

l'allineamento dei rapporti citati a quelli delle banche europee che hanno ricevuto già il sostegno dello Stato eliminerebbe lo svantaggio competitivo rispetto ai quei sistemi bancari che viaggiano a percentuali più alte,

impegna il Governo:

a tenere conto dei livelli dei rapporti tra capitale e impieghi ponderati per i rischi adottati in Europa, al fine di meglio definire le condizioni in base alle quali l'intervento si rende necessario.

(*) Accolto dal Governo

G1.2 (già em.1.2)

LANNUTTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n.1230, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

considerato che l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame prevede la possibilità di sottoscrizione di azioni privilegiate o di garanzia da parte dello Stato in caso di aumento di capitale deliberato dalle banche italiane;

impegna il Governo:

a valutare anche la possibilità di utilizzare, in alternativa, lo strumento del prestito, da restituirsi al massimo entro cinque anni ed a condizioni di mercato, per favorite aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentino una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia, a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del decreto-legge

in esame, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi.

(*) Accolto dal Governo

G1.6 (già em.1.6)

LANNUTTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n.1230, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, stabilisce che fino al 31 dicembre 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia;

considerato inoltre che:

tale sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi. Le operazioni sono effettuate tenendo conto delle condizioni di mercato;

impegna il Governo:

a prevedere che tali operazioni possano essere effettuate, alle stesse condizioni e con gli stessi presupposti, anche con riferimento ad aumenti di capitale di società capogruppo di gruppi bancari italiani a condizione che sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione della banca di non stipulare, da parte dell'istituto di credito, contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

(*) Accolto dal Governo

G1.9 (già em.1.9)

LANNUTTI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n.1230, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

considerato che:

l'articolo 1 comma 1, autorizza fino al 31 dicembre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi;

la disciplina relative alle *stock option* consente alle società di approvare piani per l'assegnazione ai propri manager di opzioni su azioni o su altri strumenti finanziari a condizioni particolarmente vantaggiosi. È così invalso l'uso di retribuire con ingenti *stock option* gli amministratori di molte società quotate, prassi diffusa su scala internazionale che avrebbe non poco contribuito ad operazioni finanziarie spericolate con alti rendimenti a breve e moltissimi rischi sul medio-lungo periodo;

impegna il Governo:

a valutare preferenzialmente, ai fini della eventuale prestazione di garanzia o della sottoscrizione di cui al comma 1 dell'articolo 1, la circostanza che sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione della banca, la non inclusione, tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano gli amministratori e i membri del Consiglio d'amministrazione medesimo, delle azioni di cui alla lettera g-bis) dell'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

G1.10 (già em.1.10)

LANNUTTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n.1230, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'e-

rogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, autorizza fino al 31 dicembre 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi;

impegna il Governo:

a valutare favorevolmente, ai fini della garanzia e della sottoscrizione di cui all'articolo 1 comma 1, il fatto che sia previsto, nell'ambito del citato programma di stabilizzazione e rafforzamento, il mantenimento di un volume di crediti da accordare alle piccole e medie imprese non inferiore alla media degli ultimi tre anni ed incrementato del 5 per cento.

(*) Accolto dal Governo

G1.11 (già em.1.11)

LANNUTTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n.1230, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, autorizza fino al 31 dicembre 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi;

il *gap* tra l'Euribor e il tasso BCE è attualmente di 91 punti base a un mese, 124 a tre mesi, mentre prima della crisi il differenziale medio oscillava tra dieci e venti centesimi e il tasso BCE è più stabile rispetto alle fibrillazioni dei mercati;

impegna il Governo:

a prevedere, quale elemento di valutazione per la prestazione di garanzia o la sottoscrizione di cui all'articolo 1, comma 1, che sia previsto, nell'ambito del citato programma di stabilizzazione e rafforzamento, una revisione dei mutui prima casa a tasso variabile che preveda un sostanziale avvicinamento del tasso di riferimento al valore del tasso applicato dalla Banca centrale europea, anziché altri tassi, quali l'Euribor.

(*) Accolto dal Governo

G1.12 (già em.1.12)

LANNUTTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n.1230, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame prevede la possibilità di sottoscrizione di azioni privilegiate o di garanzia da parte dello Stato in caso di aumento di capitale deliberato dalle banche italiane;

si continua a registrare un forte aumento di pignoramenti ed esecuzioni immobiliari rispetto a centinaia di migliaia di famiglie che hanno sottoscritto, negli anni trascorsi e su consiglio degli istituti di credito, tipologie di contratti di mutuo particolarmente esposte alle turbolenze dei mercati,

tale situazione di insolvenza è destinata ad aumentare e ad allargarsi ulteriormente nei prossimi mesi, in assenza di ulteriori interventi;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di richiedere, ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 1, che sia previsto, nell'ambito del programma di stabilizzazione e rafforzamento, il temporaneo non ricorso alle procedure esecutive immobiliari dei mutuatari e delle famiglie con reddito medio-basso che a seguito delle recenti oscillazioni e delle turbolenze dei tassi e dei mercati, non hanno potuto onorare integralmente le rate del corrispondente mutuo, garantito da ipoteca su immobile, per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

(*) Accolto dal Governo

G1.15 (già em.1.15)

LANNUTTI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n.1230, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

l'articolo 1, comma 1, autorizza fino al 31 dicembre 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi;

raccomanda il Governo:

di valutare, ai fini della concessione della garanzia e della sottoscrizione di capitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, la circostanza che la banca stessa non abbia negoziato prodotti finanziari tossici o altamente speculativi.

G1.16 (già em.1.16)

LANNUTTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n.1230, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

l'articolo 1, comma 1, autorizza fino al 31 dicembre 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi;

impegna il Governo:

a prevedere, quale ulteriore elemento di valutazione ai fini della possibilità di sottoscrizione o concessione di garanzia di cui all'articolo 1, comma 1, che nell'ambito del programma di stabilizzazione e rafforzamento di cui al comma 1, la banca preveda una revisione dei mutui prima casa a tasso variabile concessi, in modo tale da prevedere un sostanziale avvicinamento del tasso di riferimento al valore del tasso applicato dalla Banca Centrale Europea, anzichè prevedere l'aggancio dei citati prestiti al tasso Euribor.

(*) Accolto dal Governo

G1.3 (già em. 1.3)

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.3.

(*) Accolto dal Governo

G1.4 (già em. 1.4)

D'ALIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.4.

(*) Accolto dal Governo

G1.17 (già em. 1.17)

D'ALIA, CINTOLA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.17.

(*) Accolto dal Governo

G1.21 (già em. 1.21)

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.21.

(*) Accolto dal Governo

G1.25 (già em. 1.25)

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.25.

(*) Accolto dal Governo

G1.36 (già em. 1.36)

LANNUTTI, PARDI, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.36.

(*) Accolto dal Governo

**ARTICOLO 1-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI***Articolo 1-bis.*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane, o passività delle banche italiane controparti, aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera *d*), possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente. L'onere di tali operazioni per le banche controparti è definito tenuto conto delle condizioni di mercato. I flussi finanziari relativi agli interessi sui titoli oggetto di scambio sono registrati in appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio dello Stato.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.

4. I crediti del Ministero dell'economia e delle finanze rivenienti dalle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili e immobili, che prevale su ogni altro privilegio.

5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate sulla base della valutazione, da parte della Banca d'Italia, dell'adeguatezza della pa-

trimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 anche nei confronti delle banche delle quali ha sottoscritto aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto.

EMENDAMENTO

1-bis.1

GERMONTANI

Ritirato e trasformato nell'odg G1-bis.1

Al comma 2, alla fine del terzo periodo, dopo le parole: «condizioni di mercato», aggiungere le seguenti: «e del valore percentuale degli strumenti finanziari detenuti dalle banche rispetto alloro patrimonio, in modo tale che l'onere per le banche sia inversamente proporzionale alla percentuale di strumenti oggetto delle operazioni di scambio rispetto al patrimonio».

ORDINI DEL GIORNO

G1-bis.100

D'ALIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1-*bis* stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, vengano fissati i presupposti, le procedure, i limiti e le priorità per l'attribuzione degli indennizzi alle vittime dei crac finanziari Parmalat, Cirio e dei Tango Bond, a valere su un apposito fondo alimentato dai conti dormienti;

con la norma in esame una quota del fondo sarà destinata, anche, ad alimentare le disponibilità delle dotazioni della *social card* mentre una parte sarà destinata al finanziamento della ricerca scientifica; il fondo rappresenta l'unico strumento a sostegno dei circa 500 mila risparmiatori italiani coinvolti nei *default* dei bond Cirio, Parmalat, e argentini;

già con la Finanziaria 2007 era stato deciso di utilizzare il fondo dei conti dormienti sia per la stabilizzazione dei precari pubblici che per pagare le medaglie d'onore da consegnare ai deportati nei *lager*;

il decreto Alitalia, poi, ha esteso il risarcimento con i conti dormienti anche agli azionisti e obbligazionisti della compagnia aerea,

impegna il Governo:

nel definire le quote del fondo da destinare alle finalizzazioni previste dalla norma, di tenere in conto, al fine di evitare una incapienza del fondo stesso, delle aspettative dei risparmiatori truffati che, a distanza di anni, attendono ancora un giusto indennizzo per il danno ricevuto a seguito del comportamento doloso di intermediari bancari e creditizi senza scrupoli.

(*) Accolto dal Governo

G1-bis.1 (già em.1-bis.1)

GERMONTANI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155 reca misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

il succitato decreto fornisce il quadro normativo necessario per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione di misure straordinarie, che si rendessero necessarie per fronteggiare le ripercussioni dell'attuale crisi finanziaria, garantendo la stabilità del sistema bancario e la tutela del risparmio;

la norma autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sostenere finanziariamente la ricapitalizzazione di banche italiane, nelle forme della sottoscrizione o della garanzia di aumenti di capitale;

l'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto n. 155 del 2008 prevede che: «Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane, o passività delle banche italiane contro parti, aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera *d*), possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente. L'onere di tali operazioni per le banche controparti è definito tenuto conto delle condizioni di mercato...»,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di definire l'onere di tali operazioni tenendo conto anche del valore percentuale degli strumenti finanziari dete-

nuti dalle banche rispetto al loro patrimonio, in modo tale che l'onere per le banche sia inversamente proporzionale alla percentuale di strumenti oggetto delle operazioni di scambio rispetto al patrimonio.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 1-BIS

1-bis.0.1

D'ALIA

Ritirato e trasformato nell'odg G1-bis.0.1

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cui aderiscono obbligatoriamente le banche italiane che accedono alle misure di cui all'articolo 1, le modalità ed i criteri per l'accensione di conti di finanziamento agevolati, nuovi o accessori, diretti alla restituzione dei prestiti personali o finalizzati, contratti da soggetti, anche se non già titolari di conto corrente, entro il limite di 15.000 euro.

2. Le operazioni di cui al comma precedente sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche non applicano costi nei riguardi dei clienti».

1-bis.0.2

D'ALIA

Ritirato e trasformato nell'odg G1-bis.0.2

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i parametri per l'adeguamento del livello del tasso interbancario all'effettivo costo della raccolta

di denaro da parte delle banche, che comunque non potrà essere superiore alla somma del tasso stabilito dalla Banca centrale europea e di uno differenziale fisso non superiore all'1,5 per cento a carico del cliente».

ORDINI DEL GIORNO

G1-bis.0.1 (già em. 1-bis.0.1)

D'ALIA, CINTOLA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1-bis.0.1.

(*) Accolto dal Governo

G1-bis.0.2 (già em. 1-bis.0.2)

D'ALIA, CINTOLA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1-bis.0.2.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

1. In presenza di una situazione di grave crisi di banche o di gruppi bancari italiani, anche di liquidità, che possa recare pregiudizio alla stabi-

lità del sistema finanziario, si applicano le procedure di cui al titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni di cui all'articolo 1 anche a favore delle banche o delle società capogruppo di un gruppo bancario sottoposte alle procedure di cui al comma 1. Spetta in via esclusiva ai commissari straordinari, sentito il Comitato di sorveglianza, deliberare le operazioni sul capitale cui partecipa il Ministero dell'economia e delle finanze. La delibera dei commissari è preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia. Il provvedimento autorizzatorio integra la valutazione di cui all'articolo 1, comma 2.

EMENDAMENTO

2.1

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Respinto

Sopprimere il comma 1, e al comma 2 sostituire le parole: «di cui al comma 1,» con le seguenti: «di cui agli articoli dal 70 al 76 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

1. Qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidità, la Banca d'Italia eroghi finanziamenti che siano garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e agli articoli 1, comma 1, lettera *q*), e 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. Ai medesimi finanziamenti si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità per assicurare l'idonea e tempestiva pubblicità del perfezionamento del contratto di garanzia finanziaria a tutela del debitore ceduto e del debitore del credito dato in pegno ai sensi del comma 1.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può rilasciare, fino al 31 dicembre 2009, la garanzia statale su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (*emergency liquidity assistance*).

EMENDAMENTI

3.1

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per una durata di 24 mesi, sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2-ter. L'intervento del Fondo di cui al comma 1 è esteso anche a favore delle imprese artigiane.

2-quater. Nell'ambito del comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, vengono nominati due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene stipulato apposito atto integrativo alla convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2-quinquies. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,» *sono soppresse;*

b) le parole: «vengono soppressi» *sono sostituite dalle seguenti:* «viene soppresso».

2-sexies. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle risorse disponibili come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2008, una somma pari a 600 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2-septies. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, può essere costituita anche da contributi volontari delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «commi 2 e 2-bis».

3.2

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2-ter. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,» sono abrogate;

b) le parole: «vengono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «viene soppresso».

2-quater. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle risorse disponibili come accertate con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 12 luglio 2008, una somma pari a 300 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 2 e 3.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Ritirato e trasformato nell'odg G3.0.1

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - (Condizioni per l'intervento dello Stato) - 1. Le operazioni di cui all'articolo 1 possono essere effettuate a condizione che le

banche beneficiarie si impegnino a garantire, attraverso apposite clausole inserite nel programma di stabilizzazione di cui al medesimo articolo 1:

a) il mantenimento, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, della disponibilità della banca a concedere crediti a prezzi di mercato a vantaggio delle imprese di piccola e media dimensione con riferimento ai volumi concessi nella media degli ultimi due anni e alla loro crescita tendenziale;

b) l'adesione della banca, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di facilitare la capacità di ripagamento dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza, prevedendo a tal fine l'avvicinamento del tasso di riferimento per il calcolo delle rate dei mutui a tasso variabile contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza al tasso applicato dalla BCE al rifinanziamento delle banche anziché all'Euribor,

c) l'adesione della banca, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di escludere il ricorso all'escussione delle garanzie ipotecarie per i mutuatari di abitazioni di residenza temporaneamente in difficoltà, anche promuovendo, di concerto con le autorità pubbliche competenti, schemi che permettano alle famiglie insolventi di restare nelle abitazioni acquistate in qualità di inquilini o coproprietari;

d) la modifica degli schemi di remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti apicali in modo tale da escludere nel primo anno successivo all'intervento da parte dello Stato il pagamento di parti variabili della retribuzione e di altri bonus agli amministratori esecutivi e da definire successivamente nuovi criteri per la remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti apicali tali da legare gli schemi di incentivazione alla creazione di valore a lungo termine.

2. Con i decreti di cui all'articolo 5 stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3.0.2

GERMONTANI

Ritirato e trasformato nell'odg G3.0.2

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Condizioni per l'intervento dello Stato)

1. Le operazioni di cui all'articolo 1 del presente decreto possono essere effettuate a condizione che le banche beneficiarie si impegnino a ga-

rantire, attraverso apposite clausole inserite nel programma di stabilizzazione di cui al medesimo articolo 1:

a) il mantenimento, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, della disponibilità della banca a concedere crediti a prezzi di mercato a vantaggio delle imprese di piccola e media dimensione con riferimento ai volumi concessi nella media degli ultimi due anni e alla loro crescita tendenziale;

b) l'adesione della banca, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di facilitare la capacità di ripagamento dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza, prevedendo a tal fine l'avvicinamento del tasso di riferimento per il calcolo delle rate dei mutui a tasso variabile contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza al tasso applicato dalla BCE al rifinanziamento delle banche anziché all'Euribor,

c) l'adesione della banca, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di escludere il ricorso all'escussione delle garanzie ipotecarie per i mutuatari di abitazioni di residenza temporaneamente in difficoltà, anche promuovendo, di concerto con le autorità pubbliche competenti, schemi che permettano alle famiglie insolventi di restare nelle abitazioni acquistate in qualità di inquilini o coproprietari;

d) la modifica degli schemi di remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti apicali in modo tale da escludere nel primo anno successivo all'intervento da parte dello Stato il pagamento di parti variabili della retribuzione e di altri bonus agli amministratori esecutivi e da definire successivamente nuovi criteri per la remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti apicali tali da legare gli schemi di incentivazione alla creazione di valore a lungo termine.

2. Con i decreti di cui all'articolo 5 del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

3.0.3

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Ritirato e trasformato nell'odg G3.0.3

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Condizioni per l'intervento dello Stato)

1. Le operazioni di cui all'articolo 1 possono essere effettuate a condizione che le banche beneficiarie si impegnino a garantire, attraverso apposite clausole inserite nel programma di stabilizzazione di cui al medesimo

simo articolo 1, l'adesione della banca, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di favorire l'accesso gratuito alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, senza alcuna spesa per gli atti di surroga, in considerazione del fatto che l'annotazione di surrogazione è richiesta al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione per scrittura privata non autenticata e che tale annotazione è valida come titolo esecutivo che il creditore può far valere, a tutti gli effetti, nei confronti del debitore».

3.0.4

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Ritirato e trasformato nell'odg G3.0.4

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Condizioni per l'intervento dello Stato)

1. Le operazioni di cui all'articolo 1 del presente decreto possono essere effettuate a condizione che le banche beneficiarie si impegnino a garantire, attraverso apposite clausole inserite nel programma di stabilizzazione di cui al medesimo articolo 1, l'adesione della banca nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di scongiurare l'insorgenza di una situazione che preveda il ricorso ad una azione esecutiva con l'escussione del bene posto in garanzia nei confronti di coloro che si trovino nella condizione di cui al comma 2.

2. La banca nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione può applicare le disposizioni contenute nella convenzione stipulata fra ABI e Ministero dell'economia e delle finanze in data 19 giugno 2008 in base all'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 luglio 2008, n. 126, anche nei confronti dei mutuatari che ne facciano richiesta e che abbiano stipulato un contratto di mutuo a tasso variabile per l'acquisto e la costruzione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano maturato un arretrato di due o più rate se la rata è semestrale e di 7 o più rate se la rata è mensile».

3.0.5

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Ritirato e trasformato nell'odg G3.0.5

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo di garanzia interbancario)

1. Al fine di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale per facilitarne l'accesso al credito, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti spa il Fondo temporaneo di garanzia interbancario, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è stabilita in 4.000 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del risparmio postale, nonché su quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, commi da 354 a 366, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese.

3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un Comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi.

4. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.

5. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385. Se il Confidi è iscritto all'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la cogaranzia del Fondo è gestita dal

Confidi solo qualora esso si impegni ad adottare le misure previste con il medesimo decreto di cui al comma 6 finalizzate all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo.

6. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre 2009 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.

7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere del Comitato di cui al comma 3, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo e dell'operatività della garanzia statale di ultima istanza sui finanziamenti erogati da banche a imprese. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia, in via prioritaria privilegiando le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine delle passività a breve e quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.

8. Una quota del Fondo è destinata a garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2009 per non più di tre mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla rata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 7 sono stabilite le modalità e i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.

9. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve.

10. Entro il 31 gennaio 2010 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso».

3.0.6

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo mutualistico interbancario)

1. Al fine di ampliare la capacità delle imprese di ottenere finanziamenti, nonché di contenere il costo dei medesimi, è istituito il Fondo di garanzia Mutualistico Interbancario, di seguito denominato "Fondo".

2. La dotazione del Fondo è costituita da contributi volontari delle banche. Le banche hanno facoltà di aderire al Fondo mediante versamento di un contributo annuale sulla base del quale è determinato annualmente l'importo massimo complessivo dei finanziamenti attivabili.

3. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, su finanziamenti a medio e lungo termine di durata compresa tra tre e dieci anni, anche contro garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi alle imprese secondo le forme tecniche offerte dalle banche alle micro, piccole e medie imprese. I finanziamenti sono concessi dalle banche, a seguito di positiva valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie, nonché di un distinto organo del Fondo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati oltre ai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico anche un rappresentante delle banche e uno dei Confidi. 4. Le disponibilità del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie, come disponibilità separate, di cui è istituita distinta contabilità, del Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. La garanzia di cui al comma 3 è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.

6. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a "prima richiesta" sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di

cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.

7. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.

8. La garanzia di cui al comma 7 resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sui finanziamenti erogati da banche a imprese.

9. Una quota del Fondo è destinata ad operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2009 per non più di tre volte. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 8 sono stabilite le modalità, i criteri e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma».

3.0.7

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Improcedibile

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo di sostegno ai pagamenti delle PMI)

1. Al fine di garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei prestiti in essere concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e

prestiti S.p.A. il Fondo temporaneo di sostegno ai pagamenti, di seguito denominato "Fondo" La dotazione del Fondo è stabilita in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, a valere sulle risorse del risparmio postale.

2. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2010 per non più di 5 mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce le modalità, i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di posticipazione, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione».

ORDINI DEL GIORNO

G3.0.1 (già em. 3.0.1)

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.0.1.

(*) Accolto dal Governo

G3.0.2 (già em. 3.0.2)

GERMONTANI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, reca misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

il succitato decreto fornisce il quadro normativo necessario per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione di misure straordinarie, che si rendessero necessarie per fronteggiare le ripercussioni dell'attuale crisi finanziaria, garantendo la stabilità del sistema bancario e la tutela del risparmio;

la norma autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sostenere finanziariamente la ricapitalizzazione di banche italiane, nelle forme della sottoscrizione o della garanzia di aumenti di capitale,

impegna il Governo a valutare la possibilità che le operazioni di ricapitalizzazione previste dall'articolo 1 del decreto-legge 155/2008 possano essere effettuate a condizione che le banche beneficiarie si impegnino ad estendere i meccanismi di garanzia del credito alle piccole e medie imprese e alle famiglie.

(*) Accolto dal Governo

G3.0.3 (già em. 3.0.3)

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.0.3.

(*) Accolto dal Governo

G3.0.4 (già em. 3.0.4)

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.0.4.

(*) Accolto dal Governo

G3.0.5 (già em. 3.0.5)

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.0.5.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 4.

1. Ad integrazione ed in aggiunta agli interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia statale a favore dei depositanti per un periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-*bis*. Al fine di razionalizzare la disciplina della liquidità giacente all'interno del sistema bancario e finanziario su conti e rapporti definiti

dormienti ai sensi della normativa vigente, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 345-*ter*:

1) dopo le parole: «prescrizione del relativo diritto» sono inserite le seguenti: «, di cui all'articolo 84, secondo comma, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno»;

2) la parola: «marzo» è sostituita dalla seguente: «maggio»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo»;

b) al comma 345-*quater*, primo periodo, dopo le parole: «comma 343» sono aggiunte le seguenti: «entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione»;

c) al comma 345-*quinquies*:

1) dopo le parole: «delle finanze» sono inserite le seguenti: «entro il 31 marzo di ogni anno»;

2) la parola: «marzo» è sostituita dalla seguente: «maggio»;

d) al comma 345-*octies*, primo periodo, dopo le parole: «relativo versamento» sono inserite le seguenti: «, entro il termine di cui al medesimo regolamento,»;

e) dopo il comma 345-*octies* sono inseriti i seguenti:

«345-*novies*. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi di cui ai commi 343 e 344, i limiti dell'indennizzo, le priorità per l'attribuzione degli indennizzi e le eventuali ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 343 a 345-*octies*. La gestione del fondo di cui al comma 343 è affidata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro.

345-*decies*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la quota del fondo di cui al comma 343, destinata alla tutela dei soggetti di cui al medesimo comma 343 nonché al comma 344, e sono altresì stabilite la quota del predetto fondo destinata al finanziamento della ricerca scientifica, nonché quella destinata in favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.

345-*undecies*. Le somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione C(2008)3492 definitivo della Commissione europea, del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato n. C42/2006, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo speciale di

cui all'articolo 81, comma 29, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

345-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le modalità di richiesta e di attivazione delle agevolazioni per i beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, provvedendo, ove occorra, ai sensi dell'articolo 81, comma 38, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008. Ai fini dell'attuazione del presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 36, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, si applicano alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici e alle società concessionarie della distribuzione dell'energia elettrica e del gas. Le agevolazioni di cui al comma 375 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, della legge 12 giugno 1984, n. 222, introdotto dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano anche ai beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

345-terdecies. Il trasferimento degli strumenti finanziari al fondo di cui al comma 343 è effettuato previa liquidazione degli stessi e al netto dei costi sostenuti per la negoziazione, secondo le condizioni contrattuali in vigore tra le parti, in base ai seguenti criteri:

a) per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, al prezzo di liquidazione sul mercato, da eseguire in uno dei dieci giorni di mercato aperto antecedenti la scadenza del termine per il versamento al fondo;

b) per gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, secondo le condizioni contrattualmente stabilite in sede di sottoscrizione, ivi compresa l'ipotesi di rimborso anticipato. La liquidazione avviene nei dieci giorni antecedenti la scadenza del termine per il versamento al fondo. Nei casi in cui, per le caratteristiche degli strumenti finanziari o per le particolari condizioni di mercato, si verificano difficoltà oggettive nella liquidazione, ne viene data comunicazione, almeno un mese prima della scadenza del termine per il versamento al fondo, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, che definisce le modalità specifiche di devoluzione al fondo;

c) in sede di prima applicazione del comma 345, il termine per il versamento al fondo del controvalore degli strumenti finanziari è fissato al 31 maggio 2009.

345-quaterdecies. La disciplina tecnica per l'effettiva attivazione del fondo di cui al comma 343 è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

345-quinquiesdecies. All'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, le parole: ", che vengono liquidati dal fondo mediante procedure ad evidenza pubblica" sono soppresse. L'articolo 5 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007 è abrogato».

EMENDAMENTI

4.1

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia di cui al presente comma e per lo stesso periodo temporale anche nei confronti dei depositanti delle poste italiane».

4.2

BARBOLINI, BERTUZZI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) al comma 344, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché della sottoposizione a procedure concorsuali dell'emittente, tenendo conto delle decisioni definitive adottate dagli organi della procedura"».

4.3

BARBOLINI, BERTUZZI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) dopo il Comma 344 è inserito il seguente:

'344-bis. Ai benefici di cui al comma 343 sono ammessi inoltre i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza della

sottoposizione a procedure concorsuali dell'emittente, tenendo conto delle decisioni definitive adottate dagli organi della procedura'»».

4.4

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Respinto

Al comma 1-bis, lettera e), sostituire il capoverso comma «345-novies» con il seguente:

«345-novies. Con i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, sono stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi di cui ai commi 343 e 344, i limiti dell'indennizzo, le priorità per l'attribuzione degli indennizzi e le eventuali ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 343 al 345-octies».

Al capoverso comma «345-terdecies», lettera b), sostituire le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro» con le seguenti: «alla Commissione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116».

Sopprimere i capoversi commi «345-quaterdecies» e 345-«quinquedecies».

4.5

BARBOLINI, BERTUZZI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla lettera e) capoverso articoli "345-novies", "345-decies", "345-duodecies" e "345-quaterdecies"».

4.6

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-novies, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 345-quinquiesdecies, sopprimere il secondo periodo.

4.7

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Respinto

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-decies dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

4.8

D'ALIA

Respinto

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso 345-decies, dopo le parole: «quota del fondo di cui al comma 343» aggiungere le seguenti: «, in misura comunque non inferiore al 50 per cento».

4.9

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-decies, sostituire le parole da: «della ricerca scientifica fino alla fine del capoverso con le seguenti: dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) e al finanziamento del Fondo investimenti ricerca di base (FIRB) di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che non può in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del fondo stesso, nonché quella destinata in favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto. Il decreto è trasmesso al Parlamento per l'e-

spressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati».

4.10

BARBOLINI, GARRAFFA, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-decies, dopo le parole: «legge 6 agosto 2008, n. 133», aggiungere le seguenti: «al Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» e al «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108.

4.11

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Inammissibile

Al comma 1-bis, lettera e), dopo il capoverso comma 345-undecies aggiungere il seguente:

«345-undecies.1. Ai risparmiatori che, investendo nelle "Obbligazioni a basso rischio e a basso rendimento" la cui lista è stata pubblicata dal consorzio: "Patti chiari", hanno subito perdite superiori al 25 per cento del capitale inizialmente investito in tali titoli altrimenti non risarcite, si applicano a decorrere dall'anno 2009, le disposizioni di cui al comma 343. Per tali obbligazioni è escluso dal rimborso il 10 per cento delle perdite subite rispetto alloro valore iniziale. Tale previsione non inibisce azioni legali da parte dei risparmiatori nei confronti del citato consorzio e delle banche aderenti. La Commissione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione

sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia per un ammontare pari alla somma necessaria per finanziare i rimborsi di cui al presente comma, compatibilmente con gli impegni assunti in materia negli accordi internazionali e con la Banca Centrale Europea (BCE) in merito all'euro, analogamente a quanto fatto da altri Stati dell'Unione Europea».

4.12

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Respinto

Al comma 1-bis, lettera e), dopo il capoverso comma 345-undecies aggiungere il seguente:

«345-undecies.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia per un ammontare pari ad almeno un miliardo di euro, compatibilmente con gli impegni assunti in materia negli accordi internazionali e con la Banca Centrale Europea (BCE) in merito all'euro, analogamente a quanto fatto da altri Stati dell'Unione Europea».

4.13

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-quinquiesdecies, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo sopprimere la parola: «medesimo».

4.14

BARBOLINI, BERTUZZI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lettera e), capoverso 345-quinquiesdecies, sopprimere il secondo periodo».

4.15

BARBOLINI, BERTUZZI

Ritirato e trasformato nell'odg G4.15

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) Anteriormente all'adozione dei decreti di cui alla lettera e) i relativi schemi sono trasmessi alle Commisisoni parlamentari competenti per materia, che esprimono entro quindici giorni dalla data della trasmissione.».

ORDINE DEL GIORNO

G4.15 (già em. 4.15)

BARBOLINI, BERTUZZI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.15.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI,
STRADIOTTO

Ritirato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzione del tasso d'interesse sui mutui per la prima casa)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di riduzione del tasso di interesse applicabile ai mutui per l'acquisto della casa di abitazione. Tale riduzione deve determinare un tasso di interesse non superiore a quello risultante dall'applicazione del tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea vigente al momento della scadenza di ciascuna rata aumentato di cento cinquanta punti base».

4.0.2

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI,
STRADIOTTO

Ritirato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Rappresentanza della Cassa depositi e prestiti S.p.A.)

1. Gli enti pubblici locali e territoriali nonché le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per attivare presso il predetto istituto, ove disponibile, un processo finalizzato al coordinamento delle iniziative necessarie ovvero opportune a ridurre

l'impatto sulla finanza pubblica dell'ammissione a procedure concorsuali delle società del gruppo Lehman Brothers.

2. La facoltà di cui al comma 1 è concessa anche ai risparmiatori privati costituiti in associazioni di tutela di carattere nazionale.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

4.0.3

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO

Inammissibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. A seguito delle disposizioni introdotte dalla presente legge, al fine di rafforzare le tutele nei confronti dei risparmiatori, dei consumatori e degli utenti, nonché di agevolare l'adozione di strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.

2. Con le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 446 è sostituito dal seguente:

"446. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

'Art. 140-bis. - (*Azione collettiva risarcitoria*). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché le associazioni e i comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere, possono richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

2. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, si pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.

4. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare ai singoli danneggiati.

5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

6. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 3 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

7. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 5, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 5 del presente articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni.

8. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi 5 e 6, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se

stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 3 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile. Le associazioni di cui al comma 1 e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

9. La sentenza di condanna di cui al comma 3, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 5, 6 e 7, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente"».

4.0.4

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, CARLINO, PEDICA

Ritirato e trasformato nell'odg G4.0.4

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. 3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla medesima data».

4.0.5

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, CARLINO

Ritirato e trasformato nell'odg G4.0.5*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Al fine della tutela dei consumatori, le banche e gli istituti di credito, in relazione ai mutui concessi, devono prevedere che il calcolo dell'interesse nel piano di ammortamento sia effettuato in modo trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice, calcolato giorno per giorno, in base a quanto stabilito degli articoli 820 e 821 del codice civile e non di quello composto, che prevede l'ammortamento «alla francese», ovvero con il calcolo degli interessi sugli interessi, laddove questa condizione non fosse chiaramente indicata nel contratto.

2. Il calcolo degli interessi, in base a quanto stabilito dal presente articolo, non può essere applicato con le modalità del metodo composto, se non nei limiti dell'articolo 1283 del codice civile, in base al quale il patto anatocistico, ovvero di capitalizzazione composta, sia successivo alla maturazione dell'interesse e mai precedente.

3. In caso di violazione, da parte delle banche e degli istituti di credito, di quanto stabilito al comma 1, i soggetti interessati hanno diritto all'annullamento parziale dei contratti di mutuo per violazione della buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti stessi e per difformità tra tasso contrattuale, indicato agli atti, e quello effettivo di ammortamento. I piani di ammortamento sono conseguentemente ricalcolati in base al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo».

ORDINI DEL GIORNO

G4.0.4 (già em. 4.0.4)

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, CARLINO, PEDICA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.0.4.

(*) Accolto dal Governo

G4.0.5 (già em.4.0.5)

LANNUTTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

considerato la necessità di tutelare i cittadini, in seguito alla vertiginosa crescita delle rate dei mutui da loro sottoscritti intorno agli anni '80, le cui rate vengono calcolate con la formula dell'interesse composto, cioè del calcolo degli interessi sugli interessi:

impegna il governo:

ad adottare ogni misura necessaria al fine di assicurare che le banche e gli istituti di credito, in relazione ai mutui concessi, devono prevedere che il calcolo dell'interesse nel piano di ammortamento sia effettuato in modo trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice, calcolato giorno per giorno, in base a quanto stabilito degli articoli 820 e 821 del codice civile e non di quello composto, che prevede l'ammortamento «alla francese», ovvero con il calcolo degli interessi sugli interessi, laddove questa condizione non fosse chiaramente indicata nel contratto;

a stabilire che il calcolo degli interessi, sulle rate dei mutui di cui sopra, non possa essere applicato con le modalità del metodo composto, se non nei limiti dell'articolo 1283 del codice civile, in base al quale il patto anatocistico, ovvero di capitalizzazione composta, sia successivo alla maturazione dell'interesse e mai precedente;

a prevedere, in caso di applicazione da parte delle banche del calcolo degli interessi «alla francese», l'annullamento parziale dei contratti di mutuo per violazione della buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti stessi e per difformità tra tasso contrattuale, indicato agli atti, e quello effettivo di ammortamento, prevedendo altresì che i piani di ammortamento siano conseguentemente ricalcolati in base al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 5.

1. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale, di concessione della garanzia statale, di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, e di attuazione del presente decreto.

1-*bis*. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

1-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ogni tre mesi alle Camere una relazione sull'attuazione degli interventi effettuati ai sensi del presente decreto.

2. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 1-*bis*, commi 1 e 3, 3, comma 2, e 4 sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7.

2-*bis*. Le maggiori entrate nette derivanti dall'applicazione dell'articolo 1-*bis* sono riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 7, del presente decreto.

2-*ter*. Le operazioni di cui agli articoli 1, comma 1, e 1-*bis*, comma 2, sono effettuate in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. Per le operazioni di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, è autorizzata l'apertura di appositi conti presso la Tesoreria statale.

EMENDAMENTI

5.1

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sessanta giorni», con le seguenti: «entro trenta giorni».

5.2

VACCARI, FRANCO Paolo

Ritirato e trasformato nell'odg G5.2

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze vigilano affinché le banche oggetto delle misure straordinarie di cui al presente decreto continuino a garantire l'attuale livello di affidamenti verso il sistema industriale e i privati risparmiatori».

5.3

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:

«1-bis. È istituito il Comitato per l'attuazione delle misure per la stabilità del sistema creditizio previste dal presente decreto. Il Comitato, presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto dal Governatore della Banca d'Italia, dal Presidente della CONSOB e da due componenti aventi requisiti di elevata professionalità e di comprovata indipendenza e assenza di conflitti d'interesse nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Comitato esprime parere vincolante sui decreti di cui al comma 1 e trasmette una relazione al Parlamento sull'attuazione degli interventi effettuati ai sensi del presente decreto. Per i primi sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tale relazione ha cadenza mensile, a decorrere dal settimo mese la relazione ha cadenza trimestrale.

1-ter. Sui decreti di cui al comma 1 del presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze acquisisce il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, le quali esprimono tale parere entro sette giorni dalla trasmissione dei decreti stessi. Il Governo, quando non intende

conformarsi ai pareri parlamentari di cui al presente comma, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi sette giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere».

ORDINE DEL GIORNO

G5.2 (già em. 5.2)

VACCARI, FRANCO PAOLO, LANNUTTI (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 5.2.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

(**) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Ritirato e trasformato nell'odg G5.0.1

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Introduzione del termine di preavviso per la revoca
delle aperture di credito)*

1. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 126 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunta la seguente:

"*c-bis*) un termine di preavviso di almeno trenta giorni solari per l'esercizio della revoca dell'apertura di credito da parte delle banche".

2. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, le banche o gli intermediari finanziari provvedono a comunicare ai rispettivi clienti il termine di preavviso, se di durata superiore a trenta giorni».

5.0.2

LANNUTTI, MASCITELLI

Ritirato e trasformato nell'odg G5.0.2

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di contrastare la contrazione dell'apertura delle linee di credito da parte delle banche è istituito, presso gli istituti di credito, un Fondo di produttività dedicato esclusivamente ad incentivare l'erogazione dei crediti alle imprese, con particolare riferimento a quelle di piccole e medie dimensioni.

2. Gli organi direttivi delle banche provvederanno a stabilire le modalità di assegnazione degli incentivi di cui al comma 1».

5.0.3

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, CARLINO

Ritirato e trasformato nell'odg G5.0.3

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari relative alla prima casa di abitazione)

1. Le procedure esecutive immobiliari dei mutuatari che non hanno pagato le rate del corrispondente mutuo garantito da ipoteca su immobile contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sono sospese fino al 31 dicembre 2009 qualora il mutuatario abbia denunciato ai fini Irpef per l'anno fiscale 2007 un reddito inferiore ai 50.000 euro».

5.0.4

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Ritirato e trasformato nell'odg G5.0.4*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

(Portabilità dei mutui bancari)

1. Al decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: "in caso di mutuo", aggiungere le seguenti: "di qualsiasi tipologia";

b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "senza formalità", aggiungere le seguenti: "anche con scrittura privata non autenticata";

c) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: "di cui al comma 1", aggiungere le seguenti: "La facoltà di surrogazione di cui al comma 1 non deve comportare nessun onere di nessuna natura per il mutuatario.";

d) all'articolo 8, comma 4, alla fine, aggiungere le parole: "inclusa la detraibilità degli interessi di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, come individuata dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.";

e) all'articolo 8, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di non pagamento delle rate di mutuo fino ad un periodo pari a 24 mesi precedenti alla richiesta di surrogazione da parte del debitore qualora lo stesso abbia dichiarato un reddito ai fini Irpef per l'anno fiscale precedente quello della data della richiesta inferiore ai 50.000 euro.".

f) all'articolo 8-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"2. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della presente legge la Banca d'Italia, su segnalazione degli interessati, applica una sanzione amministrativa pari ad un ammontare da 6.000 a 12.000 euro per ogni singola inosservanza."».

5.0.5

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, CARLINO

Inammissibile

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Tutela dei risparmiatori che hanno investito nei titoli presenti nella lista di "Patti chiari")

1. Ai risparmiatori che, investendo nelle "Obbligazioni a basso rischio e a basso rendimento" la cui lista è stata pubblicata dal consorzio "Patti chiari", hanno subito perdite superiori al 25 per cento del capitale inizialmente investito in tali titoli altrimenti non risarcite, si applicano a decorrere dall'anno 2009, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per tali obbligazioni è escluso dal rimborso il 10 per cento delle perdite subite rispetto alloro valore iniziale.

2. La previsione di cui al comma 1 non inibisce azioni legali da parte dei risparmiatori nei confronti del citato consorzio e delle banche aderenti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Le somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione della Commissione europea del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato C42/2006, vengono versate direttamente al Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia per un ammontare pari alla somma necessaria per finanziare i rimborsi di cui al comma 1 del presente articolo detratte le somme di cui al comma 4, compatibilmente con gli impegni assunti in materia negli accordi internazionali e con la Banca Centrale Europea (BCE) in merito all'euro, analogamente a quanto fatto da altri Stati dell'Unione Europea».

5.0.6

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Inammissibile

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Entrata in vigore dell'azione collettiva risarcitoria)

1. All'articolo 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 dell'articolo 36 è abrogato;
- b) alla rubrica, le parole: "*Class action*" sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 446, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.0.7

STIFFONI, VACCARI, FRANCO PAOLO

Ritirato e trasformato nell'odg G5.0.7

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari e dei mediatori del credito. Il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia predispone attualmente delle tabelle indicanti:

- a) le percentuali massime di indicizzazione per il credito al consumo;
- b) le percentuali massime da riconoscersi ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo da parte dei finanziatori;
- c) l'ammontare complessivo delle spese di istruttoria, e di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti;

La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina e annualmente riceve comunicazione dai singoli.

Le società che erogano prestiti al consumo devono comunicare annualmente alla Banca d'Italia prospetti riepilogativi indicanti:

- a) percentuali massime di indicizzazione applicate nell'anno;
- b) percentuali riconosciute ai soggetti che si sono interposti nell'attività di credito al consumo;
- c) l'ammontare delle spese di istruttoria e di incasso rata applicate ai prestiti;
- d) la provenienza delle somme di denaro nella disponibilità della società finanziatrice stessa da destinare al prestito al consumo"».

5.0.8

STIFFONI, VACCARI, FRANCO Paolo

Ritirato e trasformato nell'odg G5.0.8

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

Nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123, è inserito il seguente:

"Articolo 123-bis. - (*Soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo*) - 1. Ai fini del presente capo, l'attività di credito al consumo è riservata ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108. È preclusa a soggetti diversi dai mediatori creditizi, che nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale e a fronte di un compenso in denaro o di altri vantaggi economici, alternativamente:

- a) presentano o propongono contratti di credito al consumo ovvero svolgono altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
- b) concludono contratti di credito al consumo per conto del finanziatore.

I soggetti diversi dai mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere compensi provvigionali per tale attività dai finanziatori e dai consumatori.

I mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere un compenso dal consumatore anche quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore. Il compenso ricevuto dal finanziatore non potrà comunque superare l'1 per cento dell'importo della

somma concessa a credito. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma è punita, per tutti i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito e di agenti in attività finanziaria per chi vi sia iscritto"».

5.0.9

STIFFONI, VACCARI, FRANCO PAOLO

Ritirato e trasformato nell'odg G5.0.9

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

Nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123, è inserito il seguente:

"Art. 123-bis.

(Sanzioni)

L'utilizzo da parte di mediatori creditizi o di soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta ai fini dell'ottenimento del prestito al consumo è punito, per tutti i soggetti responsabili dell'utilizzo stesso, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 30 per cento al 50 per cento della somma concessa a prestito"».

5.0.10

STIFFONI, VACCARI, FRANCO PAOLO

Ritirato e trasformato nell'odg G5.0.10

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 125 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Il consumatore ha il diritto di recedere, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, secondo le modalità indicate nel contratto

medesimo, inclusa, in ogni caso, la lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento. Il recesso comporta l'obbligo di restituire le somme percepite e di pagare gli interessi maturati, entro sessanta giorni."».

5.0.11

STIFFONI, VACCARI, FRANCO Paolo

Ritirato e trasformato nell'odg G5.0.11

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

9-bis. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'elenco indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330.

9-ter. La società di mediazione è responsabile in solido dei danni arrecati dai soggetti dei quali, a qualsiasi titolo, si avvalga nell'esercizio dell'impresa, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

9-quater. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, pone in essere atti idonei a mettere in contatto una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a otto anni ovvero con l'ammenda da euro 2.066 ad euro 10.330.

9-quinquies. L'attività di mediazione creditizia non può essere svolta da Banche, intermediari finanziari, promotori finanziari, e da soggetti che siano iscritti in ruoli di ordini professionali diversi dai mediatori del credito.

9-sexies. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale, o rimborso spese, dai consumatori quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi ricevano una remunerazione dalla Banca o dalle società erogatrici del finanziamento in qualunque forma ed a qualsiasi titolo. Il compenso ricevuto dalla Banca o dalle società finanziatrici non potrà comunque superare il 2 per cento dell'importo della somma concessa a credito. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dalle banche e dalle società finanziatrice per polizze di assicurazione connesse o riconducibili al mutuo erogato. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma in violazione di tali norme è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito.

9-septies. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi, personale bancario ed agenti in attività finanziaria di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta, ai fini dell'ottenimento di mutui, *leasing* o prestiti in qualsiasi forma è punito, per i soggetti responsabili, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 1° per cento al 30 per cento della somma concessa."».

5.0.12

VACCARI, FRANCO Paolo

Ritirato

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo frodi finanziarie)

Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 una quota pari all'1 per cento dell'utile netto delle banche e istituti di credito andrà ad alimentare il fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».

5.0.13

VACCARI, FRANCO Paolo

Ritirato e trasformato nell'odg G5.0.13

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Versamenti in contanti)

I versamenti effettuati dai risparmiatori a qualunque titolo agli agenti assicurativi non possono essere effettuati in denaro contante.».

ORDINI DEL GIORNO

G5.0.1 (già em.5.0.1)

LANNUTTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

vista la necessità di porre rimedio ad un problema molto sentito da coloro che esercitano una attività d'impresa: la revoca immediata degli affidamenti bancari. Si tratta infatti di un problema che comporta gravi danni sia all'immagine dell'imprenditore, sia alla continuazione effettiva dell'attività svolta, in quanto blocca pagamenti delle forniture, pagamenti degli stipendi, innescando conseguentemente azioni di recupero crediti dannose. Spesso, un momento di difficoltà dell'impresa si trasforma in un evitabile fallimento, a causa della revoca del fido bancario;

considerato che, a soluzione del problema in discussione sembra necessario, nonché corretto, che i contratti di apertura di credito contengano per legge un termine di preavviso obbligatorio per la revoca dell'affidamento, in modo tale da mettere l'imprenditore in condizione di cercare nuove fonti di risorse finanziarie in tempo utile;

impegna il governo:

ad apportare le necessarie modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e precisamente all'articolo 126, che detta disposizioni sugli elementi essenziali che i contratti di apertura di credito devono contenere, a pena di nullità, introducendo come nuovo elemento un termine minimo di preavviso, di almeno trenta giorni solari, che le banche devono rispettare per l'esercizio della revoca dell'apertura di credito ai loro clienti.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G5.0.2 (già em.5.0.2)

LANNUTTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

vista la necessità di contrastare la contrazione dell'apertura delle linee di credito da parte delle banche a favore dei richiedenti, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;

impegna il governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie finalizzate ad incentivare gli istituti di credito ad istituire, al loro interno un Fondo di produttività dedicato esclusivamente ad incentivare l'erogazione dei crediti alle imprese, con particolare riferimento a quelle di piccole e medie dimensioni.

(*) Accolto dal Governo

G5.0.3 (già em.5.0.3)

LANNUTTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

considerato che:

– su 3,5 milioni di famiglie che hanno contratto un mutuo per acquistare una casa negli anni scorsi, ben 3,2 milioni, ossia il 91 per cento è stato indotto, dai cattivi ed interessati consigli delle banche, a sottoscrivere contratti con tassi variabili quindi esposti alle turbolenze dei mercati, in presenza di tassi fissi al minimo storico, sconsigliati oppure non erogati affatto dalle banche, quando tutti gli indicatori economici che segnalavano una imminente stretta monetaria, avrebbero dovuto indurre gli istituti di credito a maggiore prudenza per debiti di così lunga scadenza;

– dalla prima stretta monetaria BCE del dicembre 2008, che aumentò i saggi dal 2 al 2,25 per cento, è iniziato un lungo calvario per milioni di famiglie che si sono viste aumentare le rate di ben 130 euro al

mese su un mutuo di 100.000 euro, quindi di ben 1.560 euro a regime su base annua, che invece di essere aiutate dalle banche per trovare soluzioni per uscire dal rischio di insolvenza, vengono spinte verso il fallimento;

– l'insostenibile pesantezza della rate per pagare i mutui, aumentate anche del 65 per cento dal 2005, porta sempre più famiglie italiane a non poter onorare le rate, impegno sempre più gravoso che si traducono, per almeno 1,9 milioni di mutuatari ad un rischio reale di insolvenza al punto che, secondo le stime dell'Adusbef, che ha raccolto i dati nei maggiori tribunali con fatica e tenacia, le stime di quest'anno sul numero di pignoramenti ed esecuzioni, potrebbe salire del 22 per cento;

– secondo le stime, quindi le procedure immobiliari o pignoramenti sarebbero pari al 2,7 per cento del totale dei mutui, quindi a circa 130.000 su 3,5 milioni del totale, perchè, la maggior parte di essi è stato erogato a tasso variabile e risente del rialzo dei tassi della Bce e del cartello bancario europeo che fissa i tassi euribor ai quali sono indicizzati le rate, quando negli anni 2003-2004 i tassi di interesse erano arrivati ai minimi storici e tutti gli indicatori stimavano un loro aumento;

impegna il governo:

a provvedere alla sospensione, fino al 31 dicembre 2009, delle procedure esecutive immobiliari relative alla prima casa di abitazione, nei confronti dei mutuatari che non hanno pagato le rate del corrispondente mutuo garantito da ipoteca su immobile, qualora il mutuatario abbia denunciato ai fini Irpef per l'anno fiscale 2007, un reddito inferiore ai 50.000 euro.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G5.0.4 (già em.5.0.4)

LANNUTTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali

considerato che:

– su 3,5 milioni di famiglie che hanno contratto un mutuo per acquistare una casa negli anni scorsi, ben 3,2 milioni, ossia il 91 per cento è stato indotto, dai cattivi ed interessati consigli delle banche, a sottoscrivere contratti con tassi variabili quindi esposti alle turbolenze dei mercati, in presenza di tassi fissi al minimo storico, sconsigliati oppure non erogati

affatto dalle banche, quando tutti gli indicatori economici che segnalavano una imminente stretta monetaria, avrebbero dovuto indurre gli istituti di credito a maggiore prudenza per debiti di casi lunga scadenza;

– dalla prima stretta monetaria BCE del dicembre 2005, che aumentò i saggi dal 2 al 2,25 per cento, è iniziato un lungo calvario per milioni di famiglie che si sono viste aumentare le rate di ben 130 euro al mese su un mutuo di 100.000 euro, quindi di ben 1.560 euro a regime su base annua, che invece di essere aiutate dalle banche per trovare soluzioni per uscire dal rischio di insolvenza, vengono spinte verso il fallimento;

– l'insostenibile pesantezza della rate per pagare i mutui, aumentate anche del 65 per cento dal 2005, porta sempre più famiglie italiane a non poter onorare le rate, impegno sempre più gravoso che si traducono, per almeno 1,9 milioni di mutuatari ad un rischio reale di insolvenza al punto che, secondo le stime dell'Adusbef, che ha raccolto i dati nei maggiori tribunali con fatica e tenacia, le stime di quest'anno sul numero di pignoramenti ed esecuzioni, potrebbe salire del 22 per cento;

impegna il governo:

– ad adottare ogni misura necessaria al fine di sostenere il meccanismo della portabilità dei mutui bancari anche rafforzando l'efficacia delle disposizioni adottate dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, e successive modificazioni, stabilendo altresì che la facoltà di surrogazione non deve comportare alcun onere, di nessuna natura, per il mutuatario;

– ad applicare, su segnalazione degli interessati, una sanzione amministrativa pari ad un ammontare da 6.000 a 12.000 euro per ogni singola inosservanza delle disposizioni vigenti sulla portabilità e sulla surrogazione dei mutui.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G5.0.7 (già em. 5.0.7)

STIFFONI, VACCARI, FRANCO PAOLO, LANNUTTI (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 5.0.7.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

(**) Accolto dal Governo.

G5.0.8 (già em. 5.0.8)

STIFFONI, VACCARI, FRANCO Paolo, LANNUTTI (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 5.0.8.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

(**) Accolto dal Governo.

G5.0.9 (già em. 5.0.9)

STIFFONI, VACCARI, FRANCO Paolo, LANNUTTI (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 5.0.9.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

(**) Accolto dal Governo.

G5.0.10 (già em. 5.0.10)

STIFFONI, VACCARI, FRANCO Paolo, LANNUTTI (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 5.0.10.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

(**) Accolto dal Governo.

G5.0.11 (già em. 5.0.11)

STIFFONI, VACCARI, FRANCO Paolo, LANNUTTI (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 5.0.11.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

(**) Accolto dal Governo.

G5.0.13 (già em. 5.0.13)

VACCARI, FRANCO Paolo, LANNUTTI (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 5.0.13.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

(**) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 1230. ODG G110, D Alia e Cintola.	247	245	001	108	136	123	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1230. ODG G105, D Alia e Cintola.	253	252	000	113	139	127	RESP.
3	NOM.	DDL n. 1230. ODG G112, Barbolini e altri.	250	249	000	110	139	125	RESP.
4	NOM.	DDL n. 1230. ODG G114, Barbolini e altri.	255	253	000	114	139	127	RESP.
5	NOM.	DDL n. 1230. ODG G115, Barbolini e altri.	258	257	000	114	143	129	RESP.
6	NOM.	DDL n. 1230. ODG G116, Barbolini e altri.	256	255	000	113	142	128	RESP.
7	NOM.	DDL n. 1230. Em. 1.7, Lannuti e altri.	245	243	000	106	137	122	RESP.
8	NOM.	DDL n. 1230. Em. 1.22, Lannuti e altri.	250	249	001	110	138	125	RESP.
9	NOM.	DDL n. 1230. Em. 1.26, Lannuti e altri.	252	248	002	108	138	125	RESP.
10	NOM.	DDL n. 1230. Em. 1.27, D Alia.	252	250	000	111	139	126	RESP.
11	NOM.	DDL n. 1230. Em. 1.30, Barbolini e altri.	256	254	000	115	139	128	RESP.
12	NOM.	DDL n. 1230. Em. 1.31, D Alia.	252	249	000	111	138	125	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2

Seduta N. 0107

del 03-12-2008

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
13	NOM.	DDL n. 1230. Em. 1.32, Lannuti e altri.	256	255	000	116	139	128	RESP.
14	NOM.	DDL n. 1230. Prima parte em. 1.33, Lannuti e altri.	257	256	000	117	139	129	RESP.
15	NOM.	DDL n. 1230. Em. 1.41, Barbolini e altri.	251	250	000	113	137	126	RESP.
16	NOM.	DDL n. 1230. Em. 1.43, Lannuti e altri.	255	254	102	009	143	128	RESP.
17	NOM.	DDL n. 1230. ODG G1.9, Lannuti.	259	258	000	115	143	130	RESP.
18	NOM.	DDL n. 1230. ODG G1.15, Lannuti.	257	256	005	114	137	129	RESP.
19	NOM.	DDL n. 1230. Em. 2.1, Lannuti e altri.	252	250	002	113	135	126	RESP.
20	NOM.	DDL n. 1230. Em. 3.1, Barbolini e altri.	258	256	000	117	139	129	RESP.
21	NOM.	DDL n. 1230. Em. 3.2, Lannuti e altri.	258	257	000	116	141	129	RESP.
22	NOM.	DDL n. 1230. Em. 3.0.6, Barbolini e altri.	251	250	000	114	136	126	RESP.
23	NOM.	DDL n. 1230. Em. 4.2, Barbolini e Bertuzzi.	257	256	000	117	139	129	RESP.
24	NOM.	DDL n. 1230. Em. 4.3, Barbolini e Bertuzzi	253	251	000	111	140	126	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 3

Seduta N. 0107

del 03-12-2008

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
25	NOM.	DDL n. 1230. Em. 4.4, Lannuti e altri.	258	256	000	114	142	129	RESP.
26	NOM.	DDL n. 1230. Em. 4.5, Barbolini e Bertuzzi.	257	256	000	114	142	129	RESP.
27	NOM.	DDL n. 1230. Em. 4.9, Barbolini e altri.	258	257	000	114	143	129	RESP.
28	NOM.	DDL n. 1230. Em. 4.10, Barbolini e altri.	258	257	000	116	141	129	RESP.
29	NOM.	DDL n. 1230. Em. 4.13, Barbolini e altri.	250	248	001	109	138	125	RESP.
30	NOM.	DDL n. 1230. Em. 4.14, Barbolini e Bertuzzi	252	251	001	111	139	126	RESP.
31	NOM.	DDL n. 1230. Em. 5.3, Barbolini e altri.	240	237	002	104	131	119	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0107 del 03-12-2008 Pagina 4

Totale votazioni 31

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
DE LILLO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DELLA MONICA SILVIA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
DELLA SETA ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F		F	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE LUCA VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
DEL VECCHIO MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
DE SENA LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
DE TONI GIANPIERO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DIGILIO EGIDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
DI GIROLAMO NICOLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DINI LAMBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI STEFANO FABRIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DIVINA SERGIO	C	C		C																		
DONAGGIO CECILIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FASANO VINCENZO	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C		C		C	C	C	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA	F		F	F	F	F		F	F	F	F		F	F	F		F	F	F	F	F	F
FIORONI ANNA RITA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FISTAROL MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
FLERES SALVO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FLUTTERO ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FOLLINI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0107 del 03-12-2008 Pagina 6

Totale votazioni 31

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
LEDDI MARIA	F	F	F	F	F	F		F	A	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
LEONI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LI GOTTI LUIGI	F	F		F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
LONGO PIERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
LUMIA GIUSEPPE				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		A	F	F	F	F	F	F
LUSI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARCENARO PIETRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARCUCCI ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	F	F	F	F						F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
MARINO IGNAZIO ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
MARINO MAURO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
MARITATI ALBERTO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
MARTINAT UGO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MASCITELLI ALFONSO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MASSIDDA PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZATORTA SANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZUCONI DANIELA																						
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MERCATALI VIDMER	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
MESSINA ALFREDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MICHELONI CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0107 del 03-12-2008 Pagina 15

Totale votazioni 31

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 31									
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
LEDDI MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
LEONI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
LI GOTTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	A	A	F	
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
LONGO PIERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
LUMIA GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F		
LUSI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
MARAVENTANO ANGELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MARCENARO PIETRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
MARCUCCI ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MARINO IGNAZIO ROBERTO	F	F	F	F	F	F		F	F	
MARINO MAURO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MARITATI ALBERTO	F	F	R	F	F	F	F	F		
MARTINAT UGO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
MASCITELLI ALFONSO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MASSIDDA PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
MAURO ROSA ANGELA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MAZZATORTA SANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MAZZUCONI DANIELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MERCATALI VIDMER	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MESSINA ALFREDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MICHELONI CLAUDIO	F		F	F	F	F	R			

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Belisario, Caliendo, Caselli, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Davico, Dell'Utri, Di Stefano, Divina, Fleres, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Martinat, Palma, Pera, Piccone, Poli Bortone, Sciascia, Stancanelli, Tancredi e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Boldi, Chiti, Crisafulli, Giaretta, Marcenaro, Nessa, Russo, Santini e Saro, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale.

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani la senatrice Silvana Amati, in sostituzione della senatrice Silvia Della Monica, dimissionaria.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore De Lillo Stefano

Disposizioni in favore della vedova e degli orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per cause derivanti da attività di servizio (1249)

(presentato in data 02/12/2008);

senatori Gasparri Maurizio, Menardi Giuseppe, Zanetta Valter, Musso Enrico, Gallo Cosimo, Totaro Achille, Baldini Massimo, Cicolani Angelo Maria, Vicari Simona, Giordano Basilio, Ramponi Luigi, Fasano Vincenzo, Contini Barbara, Saltamartini Filippo, Scarabosio Aldo, Filippi Alberto, Germontani Maria Ida, Caruso Antonino, Castro Maurizio, Lauro Raffaele, Esposito Giuseppe, Valentino Giuseppe, Centaro Roberto, Scotti Luigi, Stiffoni Piergiorgio, Compagna Luigi, Ferrara Mario, Fleres Salvo, Rizzotti Maria, Tofani Oreste, Garavaglia Massimo, Balboni Alberto, Boldi Rossana, Pichetto Fratin Gilberto, Ghigo Enzo Giorgio, Allegrini Laura, Longo Piero, Poli Bortone Adriana, Amoruso Francesco Maria, Serafini Giancarlo, Piscitelli Salvatore, Di Stefano Fabrizio, Calabrò Raffaele, Fazzone Claudio, Pontone Francesco, Sibilìa Cosimo, Bianconi Laura, Barelli Paolo, Gamba Pierfrancesco Emilio Romano, Santini Giacomo

Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della Libia, già soggetti alla sovranità italiana (1250)

(presentato in data 02/12/2008);

senatrice Bianchi Dorina

Nuove norme per il potenziamento della lotta contro la violenza sessuale (1251)

(presentato in data 03/12/2008);

senatori Baldini Massimo, Gentile Antonio, Costa Rosario Giorgio, Germoniani Maria Ida, Izzo Cosimo, Speziali Vincenzo, Saccomanno Michele, Scotti Luigi, Lauro Raffaele, Piccioni Lorenzo, Gallo Cosimo, Sibia Cosimo, Giordano Basilio, Bianconi Laura, Musso Enrico, Cicolani Angelo Maria, Menardi Giuseppe, Caruso Antonino, Zanetta Valter, Esposito Giuseppe, Calabrò Raffaele, Serafini Giancarlo

Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni per l'assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia (1252)

(presentato in data 03/12/2008).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

In data 29 novembre 2008, il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2008, n. 150, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008» (1061) è stato cancellato dall'ordine del giorno per decorso del termine di conversione del decreto-legge.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Francesco Di Pasquale, di Canello ed Arnone (Caserta), chiede:

la promozione dello sport in Campania (*Petizione n. 456*);

misure atte a contrastare l'assenteismo dei consiglieri comunali (*Petizione n. 457*);

l'istituzione di un Albo nazionale dei difensori dei diritti dei cittadini (*Petizione n. 458*);

provvedimenti in materia di canoni telefonici (*Petizione n. 459*);

l'istituzione di una «tessera dei redditi» del cittadino (*Petizione n. 460*);

agevolazioni fiscali sulla «prima casa», intesa come unica casa di proprietà (*Petizione n. 461*);

provvedimenti atti a contrastare il fenomeno del «bullismo» e a promuovere civismo e correttezza da parte dei cittadini (*Petizione n. 462*);

strumenti di partecipazione diretta dei cittadini negli organismi degli enti locali (*Petizione n. 463*);

il signor Maurizio Facincani, di Verona, ed altri cittadini chiedono provvedimenti atti a potenziare la qualità e l'offerta formativa del sistema scolastico (*Petizione n. 464*).

Tali petizioni, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Carrara, Amoruso e Licastro Scardino hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00005 dei senatori Bianconi ed altri.

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GENTILE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e trasporti.* – Premesso che:

a quanto consta all'interrogante, l'ingegner Alessandro Marcelli ha incaricato verbalmente l'ingegner Carlo Tansi, geologo, di effettuare un sopralluogo su un'area ricadente a nord dell'abitato di Celico (Cosenza), attraversata da un viadotto delle Ferrovie della Calabria (che oltrepassa il torrente Cannavino a quota di circa 720 metri sul livello del mare), interessato da lesioni;

il sopralluogo era finalizzato ad una ricognizione visiva dello stato dei luoghi per una valutazione di massima dell'influenza dei fattori geologici e geomorfologici sulle condizioni di precarietà del manufatto;

a seguito del suddetto incarico, il 22 aprile 2008 l'ingegner Tansi, coadiuvato dal geologo dottor Michele Folino Gallo, ha eseguito un sopralluogo guidato dal geometra Emilio Chiapperta delle Ferrovie della Calabria. Da un esame visivo si è accertato come il viadotto, realizzato in muratura portante e ricostruito in alcune parti con opere in calcestruzzo armato, presenta lesioni d'apertura subcentimetrica che lo percorrono trasversalmente e che risultano particolarmente evidenti in corrispondenza della sua spalla settentrionale. Localmente tali fratture evidenziano anche una componente di movimento orizzontale;

a seguito del sopralluogo è stato ritenuto utile reperire l'aerofotogrammetria storica dell'area (volo del Gruppo aereo italiano del 1954-55) che, confrontata con quella attuale, ha consentito di ottenere una sommaria ricostruzione della morfodinamica del versante in esame;

l'area di studio è compresa nella fascia pedemontana del versante occidentale del massiccio silano lungo un versante fortemente acclive ad orientamento medio est-ovest e degradante verso sud, che alla base è delimitato dall'alveo del torrente Cannavino. A nord il versante è delimitato, nel settore di testata, dall'abitato di Celico;

da un punto di vista geologico il pendio è costituito da gneiss paleozoici caratterizzati da indici di fratturazione particolarmente elevati, che guidano e favoriscono lo sviluppo di processi d'alterazione che appaiono particolarmente spinti soprattutto nei settori a maggior grado di fratturazione;

queste condizioni sono responsabili della formazione di un orizzonte d'alterazione spesso fino ad alcune decine di metri. La base di tale orizzonte, al contatto con il tetto del substrato roccioso profondo più integro, generalmente tampona un acquifero che può raggiungere spessori considerevoli soprattutto in occasione di eventi piovosi particolarmente intensi;

le suddette condizioni geotecniche ed idrogeologiche predispongono il pendio in esame a dissesti gravitativi di varia entità e varia tipologia;

non è un caso che il versante entro cui ricade l'area di studio sia caratterizzato da diffusi fenomeni gravitativi che coinvolgono l'intero sistema testata-fondo valle;

gli studi preliminari condotti hanno consentito di accertare come il versante sia coinvolto in un fenomeno franoso di vaste dimensioni classificabile come «grande frana» del tipo a scorrimento rotazionale: il dissesto si sviluppa dall'area di testata del versante, dove lambisce, nel settore di distacco, il margine settentrionale dell'abitato di Celico, fino al fondo valle corrispondente con l'alveo del torrente Cannavino, caratterizzato da una diffusa presenza di materiale d'accumulo del dissesto;

la spalla destra del viadotto della linea ferroviaria è fondata in corrispondenza del settore di piede della «grande frana» ed evidenzia fratture delle opere murarie cinematicamente compatibili con la spinta di versante connessa con la suddetta tipologia di dissesto;

è opportuno segnalare come nel medesimo contesto geomorfologico ricada, a poche decine di metri, anche la pila del viadotto della strada statale n. 107, notoriamente coinvolta in vistosi fenomeni di cedimento connessi con fenomeni gravitativi del tutto simili, per tipologia e dimensioni, a quelli che coinvolgono l'area di studio,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno, alla luce di quanto fin qui esposto, predisporre indagini geognostiche dei terreni ed operare una ricostruzione di dettaglio del sottosuolo in esame, in particolare per: l'individuazione e la caratterizzazione di dettaglio della profondità dei piani di scorrimento dei dissesti superficiali e profondi che caratterizzano il versante in esame; la definizione della profondità del substrato roccioso più integro (non coinvolto in processi gravitativi) in corrispondenza del quale attestare eventuali opere fondali profonde; la definizione della geometria dell'acquifero;

se non si ritenga opportuno, per quanto di competenza, sollecitare gli enti competenti ad intraprendere le giuste iniziative affinché si possano evitare disastri annunciati.

(4-00880)

COSTA. – *Ai Ministri dell'istruzione, università e ricerca e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nella provincia di Lecce circa 1.200 lavoratori ex lavoratori socialmente utili (LSU) sono impegnati ogni giorno con dedizione nel servizio di pulizia delle scuole;

da recenti incontri avuti tra i Ministri in indirizzo non è ancora emerso quale sia la quantità di risorse da destinare alle attività di pulimento delle scuole;

qualora non ci sia certezza circa l'entità del finanziamento previsto dalle gare d'appalto, le aziende titolari dello stesso avvieranno (e alcune hanno già iniziato) le procedure di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223 del 1991 che porterà all'espulsione dei lavoratori dal mondo produttivo a partire dal 1° gennaio 2009;

la provincia di Lecce già fortemente provata da una gravissima crisi occupazionale avrebbe un'ulteriore perdita di 1200 posti di lavoro,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non si ritengano opportuno intervenire con urgenza, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di definire con puntualità la quantità delle risorse da destinare alla pulizia delle scuole in modo che si possano onorare gli impegni contrattuali intrapresi, così salvaguardando migliaia di posti di lavoro.

(4-00881)

COSTA, CARRARA, GALLO, POLI BORTONE, SACCOMANNO, AMORUSO, AZZOLLINI, MAZZARACCHIO, MORRA, LICASTRO SCARDINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nel Salento una delle aree più popolate è quella intorno a Casarano (Lecce) comprendente i Comuni di: Acquarica del Capo, Alessano, Alliste, Andrano, Casarano, Castrignano del Capo, Collepasso, Corsano, Gagliano del Capo, Matino, Melissano, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Parabita, Patù, Presicce, Racale, Ruffano, Salve, Specchia, Supersano, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Tricase, Ugento, territorio con 307.000 abitanti su un totale di 700.000 dell'intera provincia;

il territorio comprende la sede e la Direzione generale del polo creditizio (Banca popolare pugliese) più importante dell'area salentina;

Casarano, in modo evidentemente non casuale, è classificata sede di area vasta nella pianificazione regionale, comprendente i seguenti comuni: Acquarica del Capo, Alessano, Alezio, Alliste, Andrano, Aradeo, Bagnolo del Salento, Botrugno, Calimera, Cannole, Casarano, Castrignano dei Greci, Castro, Collepasso, Corigliano d'Otranto, Corsano, Corsi, Diso, Gagliano del Capo, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Martano, Martignano, Matino, Melissano, Melpignano, Miggiano, Minervino di Lecce, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Muro Lecce, Nardò, Neviano, Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita, Patù, Poggiardo, Presicce, Racale, Ruffano, Salve, San Cassiano, Sanarica, con prospettive di investimenti a breve periodo;

a Casarano hanno sede l'Inps e l'Inail con autonomia pari a quella delle sedi di Lecce;

a Casarano la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha l'unica sede periferica (dopo Lecce) esistente nella provincia, sede recentemente potenziata per meglio rispondere alle aspettative della numerosa popolazione;

vi è anche la sezione del Tribunale di Lecce con maggior carico giudiziario di lavoro, dopo Lecce;

a Casarano l'Agenzia delle entrate interessa un'area comprendente i seguenti comuni: Acquarica del Capo, Alessano, Alliste, Andrano, Casarano, Castrignano del Capo, Collepasso, Corsano, Gagliano del Capo, Martino, Melissano, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Parabita, Patù, Presicce, Racale, Ruffano, Salve, Specchia, Supersano, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Tricase, Ugento,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza affinché venga potenziato l'ufficio Equitalia di Casarano per rispondere ad un'esigenza che interessa la popolazione, prima destinataria dei servizi, ma anche, per contro, cambiare la modalità di riscossione delle entrate che l'Agenzia delle entrate consegue dalla popolazione di questa vasta area che, per comodità ed economicità, trova giusto ed equo evitare di spostarsi verso altra area. Tutto ciò anche per assecondare lo sviluppo di forme sempre più integrali di collaborazione tra Equitalia SpA ed Enti locali nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale.

(4-00882)

VETRELLA, SARRO, GIULIANO, CARRARA, DE FEO, COMPAGNA, LAURO, ESPOSITO, LICASTRO SCARDINO, CORONELLA. – *Ai Ministri dell'istruzione, università e ricerca, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* – Premesso che:

dal sito del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione si apprende che l'Agenzia spaziale italiana (ASI) nell'anno 2007, oltre a conferire numerosi incarichi e consulenze per attività nella base di Malindi in Kenya, si è avvalsa di due consulenze legali, entrambe affidate dall'allora Presidente dell'ASI a pochi giorni dal suo insediamento;

una di queste è stata affidata ad un Presidente aggiunto di Cassazione per la settimana 15-20 luglio 2007 ed un corrispettivo di 22.000 euro, nonostante l'ASI disponesse già di un ufficio legale con a capo un responsabile proveniente dalle professioni forensi e retribuito con un compenso annuo di circa 140.000 euro, e di un consulente, Avvocato dello Stato, per attività di supporto ed assistenza in materie legali dal 16 maggio al 31 dicembre 2007 ed un corrispettivo di 25.000 euro;

tale consulenza è stata richiesta per la redazione di un parere *pro veritate* sul programma «Agile» finalizzato a valutare, come poi è stato valutato, la sussistenza dei presupposti di un atto di regolarizzazione contrattuale per il riconoscimento di extracosti milionari in superamento di una clausola che esplicitamente prevedeva la determinazione del corrispet-

tivo dell'appalto a prezzo fisso, fino ad allora sempre confermata dai vertici *pro tempore* dell'ASI, nelle persone del Commissario straordinario, docente universitario di diritto civile e commerciale, e del precedente presidente, docente di sistemi aerospaziali;

il programma «Agile», consistente in una missione scientifica di astronomia finalizzata all'osservazione della volta celeste attraverso una campagna di osservazione della durata di due anni, a quanto consta agli interroganti era stato commissionato nel 2004 ad un raggruppamento temporaneo di imprese con società mandataria Carlo Gavazzi Space SpA ad un prezzo fermo e fisso di 34.237.029,29 euro, di cui 10.000.000 euro quale rimborso massimo per la fornitura dei servizi di lancio in India con il lanciatore PSLV-C8, individuato entusiasticamente dal medesimo raggruppamento temporaneo di imprese sin dalla propria offerta del marzo 2003, poi confermato nel novembre 2003 e nel contratto stipulato con Cosmos International il 18 dicembre 2003 consegnato in copia all'ASI, in quanto conforme ai requisiti di «Agile», a differenza del lanciatore Soyuz che presentava finestre di lancio non compatibili con la missione;

il lancio del satellite «Agile» in territorio indiano prevedeva componenti sottoposti a licenza di esportazione USA da parte del Dipartimento di Stato americano in virtù della loro inclusione nella United States munitions list stilata ai sensi del regime ITAR (International Traffics in Arms Regulations);

a ridosso del termine di scadenza per il lancio del satellite, peraltro già prorogato senza modifica del prezzo contrattuale sostanzialmente per tener conto dei ritardi di realizzazione, la mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese, in presenza dell'embargo americano su alcune componenti di Agile ed autoassolvendosi dal proprio comportamento, ad avviso degli interroganti, negligente, condotto per oltre due anni (basti pensare che le licenze per l'esportazione di alcuni componenti sono state richieste solo nel febbraio 2006), nel luglio 2006 richiedeva ad ASI 8 milioni di euro aggiuntivi per sostituire con componenti ITAR-free alcune componenti di fabbricazione statunitense del satellite, affermando così di poter garantire il lancio nel gennaio 2007;

a fronte della richiesta offensiva e provocatoria del raggruppamento temporaneo di imprese che lasciava ad ASI due giorni di tempo per rispondere, il presidente ASI informava il Consiglio di amministrazione e, a tutela dell'interesse scientifico della missione che ne poteva derivare nei confronti della missione Glast (e che andava sempre più riducendosi in conseguenza dei ritardi del lancio del satellite), riceveva il mandato ad autorizzare il cambio delle componenti di fabbricazione statunitense senza oneri aggiuntivi e con la piena responsabilità del raggruppamento temporaneo di imprese, anche con riferimento al pagamento delle penali connesse ai ritardi sino ad allora accumulati;

nel settembre 2006 raggruppamento temporaneo di imprese comunicava ad ASI di onorare gli impegni presi e di assicurare il lancio di «Agile» entro il marzo 2007, salvo poi ritornare, nel dicembre successivo e poi nel gennaio 2007, a chiedere nuovamente il riconoscimento di oltre

8,25 milioni di euro per oneri aggiuntivi, di cui 1.123.900 euro per i servizi di lancio a fronte delle attività di sostituzione dei componenti vincolati da licenze di esportazione USA, ed infine a notificare il 19 aprile 2007 un atto di diffida e messa in mora immediatamente respinto dal Commissario straordinario il 24 aprile 2007 (il giorno dopo il lancio di Agile) sulla base delle autonome valutazioni della Commissione di collaudo, che contestava sia la non evidenziazione dell'ottenimento delle licenze di fabbricazione USA su alcuni componenti rimasti integrati nel satellite, sia la mancata documentazione dei componenti ITAR-free in sostituzione di quelli USA;

nonostante il Commissario straordinario avesse quindi comunicato al raggruppamento temporaneo di imprese che il rilascio di accettazione preliminare piena e incondizionata del contratto Agile rimaneva sospeso fino alla documentata e accertata rimozione dei molteplici elementi ostativi evidenziati dalla Commissione di collaudo, il Presidente dell'ASI, nel frattempo succeduto al Commissario straordinario, l'8 maggio 2007, avvertiva l'esigenza o comunque l'opportunità di comunicare alla mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese che l'ASI in tempi brevi avrebbe proceduto alla formalizzazione di un atto aggiuntivo delle richiamate attività quotate per oltre 8,25 milioni di euro, pur disponendo all'epoca del solo giudizio sospensivo della commissione di valutazione interna rilasciato il 25 giugno 2007 su elementi e discrepanze che non consentivano una valutazione tecnico-economica dell'offerta del raggruppamento temporaneo di imprese;

in data 30 luglio 2007, sulla base del parere *proveritate* rilasciato dal dottor Liistro circa la possibilità di superare la clausola del prezzo fermo e fisso contrattualmente stabilite nel 2004 in presenza di circostanze sopravvenute onerose e non prevedibili, si giunge quindi alla regolarizzazione contrattuale di attività pregresse per circa 6 milioni di euro a carico di ASI, a disprezzo delle esigenze di documentazione oggettiva richiamate dal Commissario straordinario nell'aprile 2007 e, per quanto di conoscenza, tuttora non risolte,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo, anche con riferimento agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ritengano legittima o meno la seconda consulenza legale affidata al dottor Liistro dal 15 al 20 luglio 2007 dall'appena nominato Presidente dell'ASI, professor Bignami, che già disponeva di un Ufficio legale e di un consulente Avvocato dello Stato che da anni seguiva le problematiche contrattuali ed extracontrattuali dell'ASI, attesa la palese indimostrabilità dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, a parte l'ulteriore considerazione della mancata verifica dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e dell'assenza dell'obbligatoria pubblicità e disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

se i Ministri, qualora reputino o abbiano già reputato illegittima la suddetta consulenza e/o l'*iter* seguito per il riconoscimento di ulteriori

circa 6 milioni di euro al raggruppamento temporaneo di imprese intendano, come prescrive la normativa vigente: a) tempestivamente fare, ove già non fatto, denuncia alla competente procura regionale presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, per l'accertamento delle responsabilità e per il risarcimento dei danni subiti dall'ente per l'esborso di denaro, a giudizio degli interroganti, illegittimo ed inutile; b) promuovere l'accertamento delle competenti autorità giudiziarie, penali e amministrative, ed eventualmente nominare anche un collegio ispettivo indipendente, per verificare se la suddetta consulenza, a giudizio degli interroganti illegittima, come sembra dimostrare la scansione temporale dei fatti sopra richiamati, non nasconda anche la ben più grave e preordinata volontà di arrecare un danno all'erario mediante il riconoscimento di circa 6 milioni di euro al raggruppamento temporaneo di imprese con mandataria Carlo Gavazzi Space SpA e con mandante altra società; c) verificare se effettivamente il lancio del satellite sia avvenuto solo con componenti ITAR-free oppure con parti richiedenti obbligatoriamente l'autorizzazione del governo degli Stati Uniti, prefigurando le condizioni di un ulteriore danno erariale relativo ad attività di fatto non svolte, oltre al danno politico nelle relazioni con gli USA;

se risulti che l'ASI abbia proceduto al collaudo definitivo del programma Agile ed ai conseguenti pagamenti, ed in entrambi i casi in base a quali motivazioni e documentazioni.

(4-00883)

VETRELLA, SARRO, GIULIANO, CARRARA, DE FEO, COMPAGNA, LAURO, ESPOSITO, LICASTRO SCARDINO, CORONELLA. – *Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

in data 13 marzo 2007 la Regione Campania ha sottoscritto con i Ministri in indirizzo il Piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria;

con delibera della Giunta regionale n. 517/07 la Regione Campania ha disposto la programmazione della spesa sanitaria relativa al periodo 2007-2010, anche per la macroarea della specialistica ambulatoriale, sulla scorta degli obiettivi di risparmio imposti dal detto Piano di rientro dal disavanzo;

le misure contenute nel detto Piano, sebbene siano rivolte ad un riequilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria, devono comunque garantire i Livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei principi fissati dal Piano sanitario nazionale;

nel mese di luglio 2008 la Giunta regionale ha adottato la delibera n. 1268/08 con la quale ha radicalmente modificato i livelli economici di spesa per la macroarea della specialistica ambulatoriale per il periodo 2008-2010, nonché i criteri di distribuzione dei fondi alle singole, rispetto a quelli che erano stati fissati precedentemente con la delibera di G.R. n. 517/07;

nella delibera n. 1268/08 si è evidenziata per le macroaree della specialistica ambulatoriale e della ospedalità privata un'incapienza del fondo, per il periodo 2008-2010, e quindi anche per gli altri anni (2009-2010), pari a circa 35 milioni di euro, in ragione del fatto che il dato contabile dell'anno 2006, posto a base degli obiettivi di risparmio per il periodo 2008-2010, non corrisponde all'effettivo e reale consuntivo del medesimo anno;

la Regione Campania con la delibera n. 1268/08 non ha previsto la determinazione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti i volumi programmati, così come è espressamente disposto dall'art.8-*quinquies*, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 229 del 1999;

l'insufficienza dei fondi per le macroaree della specialistica ambulatoriale e della ospedalità privata, l'intervento della delibera a circa quattro mesi dalla fine dell'anno 2008, e la diversa distribuzione dei fondi alle Aziende sanitarie locali hanno determinato l'esaurimento dei volumi di prestazioni erogabili e dei corrispondenti livelli economici di spesa, già alla fine del mese di ottobre 2008;

l'esaurimento dei livelli economici di spesa sta incidendo negativamente sui LEA, ed in particolare sulla mancata erogazione di determinate prestazioni necessarie, sia per gli aspetti diagnostici che per quelli terapeutici, per determinate patologie e/o cronicità gravi, creando così in Campania una situazione gravissima in ordine alla tutela della salute;

tutta l'attività provvedimentale della Regione Campania, nell'ambito della spesa sanitaria, è sottoposta al controllo dei Ministeri in indirizzo per la verifica dell'esatta attuazione degli obiettivi imposti dal Piano di rientro;

è necessario procedere ad una verifica contabile delle risorse effettive per le macroaree della specialistica ambulatoriale e della ospedalità privata, finalizzata anche ad accertare se il dato contabile dell'anno 2006, posto a base degli obiettivi di risparmio per gli anni 2008-2010, sia corrispondente all'effettivo e reale consuntivo del medesimo anno 2006,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per verificare i dati contabili della Regione Campania, posti a base della programmazione della spesa sanitaria per le macroaree della specialistica ambulatoriale e della ospedalità privata, al fine di accertare la dotazione del fondo effettivamente da assegnare alla detta macroarea, in ragione soprattutto della verifica dell'effettivo consuntivo dell'anno 2006.

(4-00884)

